Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 118 del 14 maggio 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 maggio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1959

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1959, n. 6.
Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 7 *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la diffusione e l'uso dei sussidi audiovisivi nelle scuole pubbliche e private nonchè negli istituti di educazione, e al fine di potenziare il Centro provinciale per i sussidi audiovisivi, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:

a) all'acquisto in proprio di detti sussidi e alla loro assegnazione in uso;

b) all'erogazione di contributi, fino al massimo del 50 % della spesa, per agevolarne l'acquisto.

Art. 2.

Le domande, motivate, intese ad ottenere le provvidenze previste dal precedente art. 1, devono pervenire all'Assessorato della pubblica istruzione e artigianato entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da preventivo di spesa.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

Per l'anno in corso è autorizzata la spesa di L. 4.000.000 alla quale si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto all'art. 63 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1959, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 63. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » con una riduzione di L. 4.000.000;

in aumento:

Art. 142-*bis* (di nuova istituzione). — « Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi » L. 4.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 giugno 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1957, n. 7.
Provvedimenti a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 7 *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Provincia promuove, aiuta e favorisce iniziative volte all'incremento ed allo sviluppo delle attività artigiane.

Art. 2.

A tale fine la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in tutto o in parte, sentito il parere della Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana, alle spese riguardanti:

a) la partecipazione a fiere e mostre nazionali ed estere;

b) l'organizzazione e la partecipazione a convegni di studi su problemi dell'artigianato;

c) l'assistenza e consulenza tecnico-artistica alle imprese;

d) i concorsi inerenti al miglioramento tecnico-artistico delle imprese;

e) la valorizzazione e propaganda di prodotti artigiani.

Art. 3.

La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a provvedere, in tutto o in parte, alle spese riguardanti le iniziative proposte dalla Commissione per la tutela e l'incremento dell'attività artigiana e dalla Giunta stessa approvate.

Art. 4.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

Per l'anno in corso è autorizzata la spesa di L. 15.000.000 alla quale si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto all'art 63 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1959, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 63. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » con una riduzione di L. 15.000.000;

in aumento:

Art. 146-*bis* (di nuova istituzione). — « Provvedimenti a favore dell'artigianato » L. 15.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 giugno 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1959, n. 8.

Provvedimenti a favore dell'istruzione obbligatoria postelementare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 7 *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire ed incrementare l'istruzione obbligatoria postelementare la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:

a) all'acquisto in proprio di attrezzature scolastiche e sussidi didattici nonchè alla loro assegnazione in uso alle scuole ed agli istituti che provvedono all'istruzione postelementare;

b) all'erogazione di contributi e sussidi per l'acquisto di attrezzature scolastiche e sussidi didattici;

c) alla concessione di contributi per finanziare gli insegnamenti tecnici e di avviamento al lavoro professionale.

Art. 2.

Le domande motivate, intese ad ottenere le provvidenze previste dal precedente art. 1, devono pervenire all'Assessorato alla pubblica istruzione e artigianato entro il 30 settembre di ogni anno, corredate da preventivo di spesa.

Le provvidenze verranno concesse con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione ed artigianato, sentito il parere del Provveditore agli studi.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

Per l'anno in corso è autorizzata la spesa di L. 6.000.000 alla quale si farà fronte con un'aliquota dello stanziamento iscritto all'art. 63 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1959, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 63. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » con una riduzione di L. 6.000.000;

in aumento:

Art. 139-*bis* (di nuova istituzione). — « Provvedimenti a favore dell'istruzione obbligatoria postelementre » L. 6.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 giugno 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1959, n. 9.

Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 7 *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Provincia promuove, aiuta e favorisce iniziative volte all'incremento dell'istruzione professionale dei giovani.

Art. 2.

A tale fine la Giunta provinciale può istituire, gestire o dare in gestione scuole e corsi.

In particolare la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese:

a) per la gestione di scuole e corsi;

b) per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento e l'adattamento di immobili da destinarsi all'istruzione professionale;

c) per l'acquisto delle attrezzature e degli arredamenti scolastici;

d) per l'assistenza agli allievi;

e) per la preparazione del personale insegnante delle scuole e dei corsi;

f) per svolgere opera di propaganda e compiere o fare eseguire studi e indagini interessanti l'istruzione professionale;

g) per quanto in genere si renda comunque utile per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Per le medesime ipotesi previste dall'articolo precedente, la Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere nella spesa per iniziative promosse da enti, consorzi ed istituzioni che intendano promuovere l'istruzione professionale.

Tuttavia, per gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, i contributi non possono superare il 50 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

Le domande di contributo devono essere corredate da:

a) lo statuto dell'ente, consorzio od istituzione;

b) una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;

c) un preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

d) un progetto esecutivo, munito dei pareri prescritti dalle norme in vigore, qualora si tratti di opere di cui all'articolo 2, lettera *b*), della presente legge.

Art. 5.

Gli immobili di proprietà degli enti, consorzi ed istituzioni che hanno fruito dei contributi per le ipotesi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di venti anni dalla data di accertata realizzazione delle opere.

Di tali immobili il soggetto proprietario potrà ottenere lo svincolo anticipato dalla destinazione allorchè la Giunta provinciale accerti il venir meno delle esigenze oggettive che hanno richiesto la destinazione dell'immobile all'istruzione professionale. In tal caso dovrà essere corrisposta alla Provincia la somma corrispondente al contributo prestato, ridotta di una misura fissa del 5 % per ciascun anno trascorso.

Per gli immobili il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale, verso presentazione del decreto di concessione del contributo.

Art. 6.

Allo scopo di provvedere a quanto disposto dalla presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad accettare contributi e donazioni provenienti da enti, organizzazioni, aziende e privati cittadini.

Art. 7.

A partire dall'esercizio finanziario 1959, è istituito nel bilancio della Provincia un capitolo « Oneri per l'istruzione professionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 4 luglio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 1959, n. 5.
Esami in lingua materna nei concorsi per l'assunzione agli uffici della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 29 *del* 14 *luglio* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei concorsi interni ed esterni indetti dall'Amministrazione provinciale per l'ammissione agli impieghi, il concorrente che ne faccia richiesta, può svolgere le prove nella propria lingua materna, fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua non materna ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale: « Ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano addì 3 luglio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1959, n. 9.
Modifica alla legge regionale 4 dicembre 1958, n. 30, sul potenziamento dei servizi di trasporto nella Regione per esigenze di emergenza e di soccorso in montagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *dell'*11 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 4 dicembre 1958, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio dell'elicottero viene affidato al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

L'impiego dell'apparecchio sarà disciplinato con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta; in tale regolamento sarà prevista la istituzione di un apposito Comitato di vigilanza, quale organo consultivo dell'Amministrazione per la gestione dell'elicottero in parola.

La Cassa regionale antincendi terrà conto del nuovo onere derivante dal disposto del primo comma nella determinazione del contributo da assegnare annualmente al Corpo predetto a' sensi dell'art. 33, lettera *a*), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24. Per l'esercizio finanziario 1959, alla copertura dell'onere di cui alla presente legge, si provvede con lo stanziamento inscritto all'art. 14 del bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e, ove occorra, mediante integrazione di detto stanziamento con prelevamento dal fondo di riserva inscritto all'art. 17 del bilancio medesimo per l'esercizio finanziario suindicato ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1959, n. 10.
Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *dell'*11 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il sorgere e l'esercizio nella Regione di nuovi impianti industriali, tecnicamente organizzati, al servizio di imprese industriali e commerciali, nonchè il sorgere e l'esercizio di installazioni turistiche, e allo scopo di agevolare l'ampliamento, il rinnovo, il potenziamento degli impianti e installazioni esistenti e l'attivazione di impianti e installazioni già esistenti e non operanti, nonchè l'esercizio degli impianti e installazioni nuovi o ampliati, rinnovati o potenziati, è autorizzata, con le modalità indicate nell'articolo successivo, l'emissione di azioni al portatore da parte di società, preesistenti o da costituirsi, aventi sede sociale nella Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista nell'articolo precedente è data, per il conseguimento delle finalità in esso indicate, dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio, d'intesa con quello delle finanze.

Il decreto in parola dispone:

a) il deposito, presso il Tesoriere regionale, di una cauzione pari al decimo dell'importo delle azioni al portatore da emettersi, ovvero la prestazione nella stessa misura di fideiussione bancaria, da parte di un Istituto di credito, indicato dalla società richiedente e approvato nel decreto stesso;

b) il termine entro cui dovranno essere compiute le opere e attivati gli impianti;

c) il termine fino al quale, eventualmente, dovrà essere mantenuto il deposito o conservata l'efficienza della fideiussione, pur essendosi verificato quanto previsto dall'articolo precedente a garanzia della perdurante, sostanziale osservanza delle condizioni prescritte.

Nel decreto dovrà essere inoltre determinata la somma massima per la quale potranno essere emesse azioni al portatore. Tale somma dovrà essere proporzionata al capitale necessario per le iniziative di cui all'art. 1.

Art. 3.

La cauzione può essere depositata, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti modi:

a) in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, calcolati al corso della Borsa di Milano nel giorno precedente il deposito;

b) in azioni interamente versate dalla Società richiedente, al valore nominale.

Nei casi di successivi aumenti di capitale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emesso secondo le modalità indicate nell'articolo precedente, disporrà l'integrazione del deposito cauzionale o dell'ammontare della fideiussione.

Art. 4.

Prima che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio della prova dell'avvenuto deposito o della prova degli altri adempimenti alternativamente previsti nell'articolo che precede, la Società che intende effettuare il deposito cauzionale in azioni, non potrà emettere titoli al portatore, anche in sostituzione di quelli nominativi eventualmente già emessi, se non nella misura necessaria alla costituzione del deposito stesso.

Art. 5.

Durante tutta la durata del deposito il valore nominale delle azioni, che ne sono oggetto, non è computato nel capitale agli effetti della regolare costituzione e della validità delle deliberazioni dell'Assemblea, ed il diritto di voto inerente alle azioni stesse rimane sospeso.

Art. 6.

E' disposto l'incameramento della cauzione depositata a favore del patrimonio regionale od il versamento dell'importo della cauzione al Tesoriere regionale da parte dell'Istituto fideiussore, a carico di quelle Società che, avvalendosi della presente legge, agiscano in trasgressione o in frode alla stessa e violino sostanzialmente le prescrizioni del decreto di autorizzazione, o non completino le opere o non attivino gli impianti nel termine, stabilito dal decreto di autorizzazione o prorogato dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, a motivata richiesta della Società interessata, presentata anteriormente alla scadenza del termine originario.

Il provvedimento, col quale si dispone l'incameramento della cauzione o il versamento di esso da parte dell'Istituto fideiussore, viene emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio, in seguito a regolare contestazione alla Società interessata delle pretese irregolarità e concessione di un termine per deduzioni.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, col provvedimento indicato nell'articolo precedente, revoca il provvedimento di autorizzazione ad emettere azioni al portatore; le azioni al portatore già emesse dovranno essere convertite in nominative, e nessun diritto dipendente da esse potrà essere esercitato dal possessore prima della conversione.

In considerazione della minore gravità della inadempienza, l'incameramento può limitarsi ad una parte soltanto della cauzione o della somma impegnata a titolo di fideiussione, ma la revoca del provvedimento di autorizzazione prevista nel comma precedente si applica anche in questo caso alla totalità delle azioni al portatore emesse.

Art. 8.

La cauzione prevista all'art. 2 è liberata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dell'industria e del commercio, una volta adempiute tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal decreto di autorizzazione.

Anche dopo aver ordinato la liberazione della cauzione, a sensi del comma precedente, il Presidente della Giunta regionale può revocare il provvedimento di autorizzazione ad emettere azioni al portatore, qualora si verifichi una delle situazioni previste nel primo comma dell'art. 6.

Art. 9.

Rientra nelle facoltà della Società la conversione delle azioni al portatore in nominative, che potranno successivamente a loro volta venir riconvertite in azioni al portatore.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 agosto 1959

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1959, n. 8.

Istituzione di un'Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 34 *del* 18 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'Azienda speciale per la gestione del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo trasferito in proprietà della Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, n. 3599.

L'Azienda speciale ha sede in Levico.

Art. 2.

Alla gestione dell'Azienda sarà preposto un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di cinque membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 3.

Il controllo sulla gestione finanziaria sarà esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di un presidente e di due membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti restano in carica per tutta la durata della gestione.

Art. 5.

La Giunta regionale vigila sull'attività dell'Azienda e formula le direttive generali per la sua gestione; assume le iniziative che siano necessarie per la loro attuazione, approva il rendiconto di gestione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'esercizio delle attività di sfruttamento e valorizzazione delle acque minerali facenti parte del bacino idrico di cui alle concessioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 1956, n. 25, e dal decreto dello stesso Presidente della Giunta regionale 16 marzo 1957, n. 93, avendo essenzialmente riguardo alle specifiche finalità di pubblico interesse, esclusa la gestione diretta degli esercizi alberghieri dell'Azienda.

In particolare il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina il programma di attività dell'Azienda;

b) delibera il rendiconto annuale di gestione;

c) delibera i regolamenti interni, di gestione e del servizio di cassa;

d) delibera gli atti ed i contratti necessari per la gestione dell'Azienda;

e) delibera convenzioni con Istituti di previdenza ed assicurazione sociale ai fini del trattamento particolare da riservare ai rispettivi associati che intendano praticare cure presso gli stabilimenti termali dell'Azienda;

f) delibera la concessione in uso o locazione di beni aziendali ed in particolare degli esercizi alberghieri per una durata non eccedente quella prevista per la gestione aziendale.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula i contratti e compie i negozi deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'esercizio dell'Azienda sarà regolato ad anno solare.

Alla chiusura di ogni esercizio sarà compilato il rendiconto di gestione che dovrà essere inoltrato alla Giunta regionale per la sua approvazione, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce; esso sarà allegato al rendiconto della Regione.

Art. 9.

Gli utili netti della gestione, che verranno versati nelle casse della Regione non oltre il 30 giugno di ciascun anno, saranno imputati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, come utili netti dell'Azienda.

Art. 10.

La gestione del compendio termale di Levico-Vetriolo mediante azienda speciale, disciplinata dalla presente legge, cesserà con la data del 31 dicembre 1960.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 luglio 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1959, n. 11.

Provvidenze per il potenziamento dell'attività economica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'intento di agevolare i finanziamenti, diretti all'incremento delle attività produttive del settore industriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, nell'esercizio finanziario in corso, un'apertura di credito in conto corrente infruttifero, di durata non superiore a dieci anni, fino alla concorrenza di lire un miliardo, a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, a sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto predetto, approvato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1953.

Con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, saranno regolati i rapporti tra l'Istituto suindicato e l'Amministrazione regionale in ordine all'impiego dell'apertura di credito di cui al comma predecente.

Art. 2.

E' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1959, l'ulteriore spesa di lire un miliardo per la concessione di contributi per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale, a sensi della legge regionale 1951, n. 3.

Art. 3.

Gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1959, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1960.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 2000 milioni a carico dell'esercizio 1959, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con l'accensione di uno o più mutui di importo corrispondente, al tasso annuo di interesse non superiore al 7 %, da estinguersi in venti semestralità posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 agosto 1959

p *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1959, n. 12.

Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1958 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 agosto 1959

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1958	L.	704.166.371

ENTRATA ORDINARIA

Proventi netti di aziende e gestioni autonome.

Cap. n. 9. — Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi	L.	3.772.545

ENTRATA STRAORDINARIA

MOVIMENTO DI CAPITALI

Accensione di debiti

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). — Netto ricavo del mutuo da accendersi a sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1959, n. 4 L. 470.000.000

Totale . . L. 1.177.938.916

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

Disavanzo dell'esercizio 1957 . . . . L. 238.237.875

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Oneri generali della Regione

Cap. n. 18. — Spese per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali regionali L. 3.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 49 (modificata la denominazione). — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi . L. 50.375.000

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 50. — Contributi per il funzionamento delle Stazioni agrarie sperimentali e per la sperimentazione in genere L. 5.000.000

Foreste

Cap. n. 62. — Spese e contributi per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore silvo-pastorale. Spese per la compilazione di elaborati statistici e documentazioni fotografiche delle attività nel campo silvo-pastorale. Spese e contributi per iniziative interessanti la protezione della natura . L. 2.000.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Spese generali

Cap. n. 69. — Spese per l'acquisto di materiale fotografico e cartografico per l'archivio dell'Assessorato L. 2.000.000

Trasporti

Cap. n. 70. — Spese, contributi e sussidi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, funiviarie e telefoniche interessanti la Regione L. 2.000.000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap. n. 76. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24) . . . . L. 6.000.000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Cap. n. 80. — Spese e contributi per lo acquisto di apparecchi per i minorati bisognosi . . . . L. 1.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Oneri generali della Regione

Cap. n. 91. — Spesa per la costruzione dell'immobile « Grande Albergo Terme Regina » in Levico . . . . L. 17.000.000

AGRICOLTURA E FORESTE

Foreste

Cap. n. 114. — Contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni (legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4) . . L. 14.326.041

Cap. n. 116. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per lo acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . » 50.000.000

Cap. n. 119. — Spese, contributi e sussidi per iniziative intese a proteggere e incrementare il patrimonio ittico . . . . . » 1.000.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

Turismo

Cap. n. 135-*bis*. — Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici . L. 15.000.000

LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. n. 142. — Contributi nella misura massima del 50 % per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3) . . L. 80.000.000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 152. — Sussidio straordinario alla Scuola superiore regionale di servizio sociale, per il funzionamento della scuola medesima . . . . L. 1.000.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Acquisto di beni

Cap. n. 161-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto del complesso immobiliare « Meranerhof » (art. 1 legge regionale 20 aprile 1959, n. 4) . . . . . . L. 470.000.000

Totale . . . L. 957.938.916

TABELLA *C*

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1959

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . L. 6.000.000

SPESA

Art. n. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

al Corpo permanente di Trento . . L. 6.000.000

Allegato n. 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permamente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1959

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1958 . . .	L.	1.775.436
Art. n. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi .	»	6.000.000
Totale . .	L.	7.775.436

SPESA

In aumento:

Art. n. 14. — Esercizio, manutenzione e riparazione ordinaria di macchine, materiali di soccorso e sostituzione di materiali di durata inferiore all'anno .	L.	4.575.436
Art. n. 19. — Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico . .	»	3.200.000
Totale . .	L.	7.775.436

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1959, n. 13.

Istituzione dei Consorzi provinciali per la lotta contro i tumori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 34 *del* 18 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori e istituito nei capoluoghi dell provinciale di Trento e Bolzano, con lo scopo di:

a) promuovere e agevolare la istituzione e il perfezionamento delle opere necessarie per la difesa contro i tumori;

b) promuovere e disciplinare la propaganda per la diagnosi precoce e per l'assistenza delle malattie cancerose;

c) promuovere il perfezionamento dei medici chirurghi e degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie;

d) curare la protezione e l'assistenza sanitaria e sociale dei cancerosi, proponendo alle autorità competenti i provvedimenti opportuni al loro miglioramento, e integrando eventualmente con i propri mezzi l'azione degli Enti ad esse tenuti per legge.

Art. 2.

Il Consorzio provinciale è ente morale ed è retto da un apposito statuto, approvato dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere del Consiglio regionale.

Art. 3.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia, i Comuni della provincia, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi fine di assistenza sanitaria e sede nella Provincia, e la Cassa mutua provinciale di malattia.

Possono farne parte, su loro domanda, la Sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Enti comunali di assistenza, gli Istituti e Enti pubblici che provvedono alla previdenza e assistenza sanitaria, nonchè le associazioni private, sindacali, commerciali e finanziarie che svolgono la loro attività nella Provincia.

Art. 4.

Lo statuto del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori determina la misura del contributo consorziale, prevede gli organi consorziali, la loro composizione e competenza, stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale consorziale, nonchè le modalità e garanzie del servizio di cassa e tesoreria.

Art. 5.

L'Amministrazione della provincia fornisce gratuitamente i locali per la sede degli uffici del Consorzio e il personale amministrativo necessario al loro funzionamento.

Art. 6.

E' istituito presso la Giunta regionale un Comitato di collegamento fra i Consorzi delle provincie di Trento e Bolzano, composto di 13 membri, con lo scopo di:

a) impartire ai due Consorzi direttive atte ad assicurare un indirizzo unitario nello svolgimento delle loro attività;

b) risolvere eventuali conflitti di competenza sorti fra i due Consorzi nello svolgimento dei rispettivi compiti;

c) predisporre studi per un indirizzo unitario della lotta contro i tumori.

Del Comitato di collegamento è presidente l'Assessore regionale della previdenza; assistenza sociale e della sanità, e lo stesso è composto:

a) dagli Assessori alle attività delle province di Trento e Bolzano;

b) dai presidenti dei Consorzi provinciali;

c) dai medici provinciali di Trento e di Bolzano;

d) da tre rappresentanti del Consorzio provinciale di Trento e da tre rappresentanti del Consorzio provinciale di Bolzano

La composizione del Comitato di collegamento regionale deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale.

esentan

Art. 7.

Lo stanziamento da inscrivere annualmente in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

Per l'esercizio finanziario 1959 il contributo consorziale della Regione è fissato in L. 5.000.000 per ciascun Consorzio provinciale. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa.

Art. 8.

La presente legge viene dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 agosto 1959

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 15 agosto 1959, n. 14.

Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 34 *del* 18 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene ad integrare l'assistenza matualistica e sanitaria di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, a favore degli artigiani e loro familiari iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di cui al precedente articolo, sono concessi allo scopo di concorrere alle spese di:

a) assistenza specialistica a domicilio;
b) assistenza specialistica ambulatoriale da parte dei medici condotti;
c) assistenza medica per parto;
d) mantenimento in ospedale delle nutrici dei bambini ricoverati;
e) assistenza agli immaturi;
f) assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili;
g) assitenza ai mutuati affetti da malattie contratte precedentemente al rapporto assicurativo;
h) assistenza medica chirurgica generica, domiciliare ed ambulatoriale, a favore dei mutuati che si trovino in condizioni di disagio economico;
i) assistenza pediatrica generica;
l) ogni altra forma di assistenza integrativa concordata con la Giunta regionale.

Art. 3.

Il contributo della Regione, di cui all'art. 2, sarà ripartito fra le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Trento e di Bolzano, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della previdenza ed assistenza sociale e della sanità, sentiti i rappresentanti delle precitate Casse mutue provinciali.

Art. 4.

In relazione all'intervento della Regione, di cui agli articoli 1 e 2, nonchè per la sua attuazione, farà parte del Consiglio direttivo delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Regione nominerà altresì un proprio rappresentante quale membro effettivo nel Collegio dei sindaci.

Art. 5.

La spesa a carico dell'esercizio 1959 viene fissata in lire 20 milioni.

Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di lire 10 milioni dal fondo inscritto nel cap. n. 49 e di lire 10 milioni dal fondo di riserva inscritto al cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscriversi in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 agosto 1959

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1959, n. 15.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 25 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa **tabella *A*.**

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1959 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 4.

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni, risultante dalla tabella *B* nei confronti dell'entrata di cui alla tabella *A*, si fa fronte con una corrispondente aliquota del fondo inscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1959

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1959

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Imposte regionali

Cap. n. 10. — Imposta sulla energia elettrica prodotta nella Regione (art. 63 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14) . .	L.	42.000.000
Compartecipazioni		
Cap. n. 13. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione (art. 62 L. C. 26 febbraio 1948, n. 5)	»	15.000.000
Totale . . .	L.	57.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Fondi di riserva

Cap. n. 48. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17)	L.	15.000.000
Fondi speciali		
Cap. n. 49. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	»	200.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	215.000.000

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

Spese per gli organi
Servizi generali della Regione

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale L. 36.000.000

Cap. n. 15. — Spese e contributi per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, per convegni e congressi e spese di carattere eccezionale » 1.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 26. — Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti al personale della Regione ed a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale L. 1.500.000

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere in dipendenza della estensione al personale della Regione ed alle rispettive famiglie delle agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone (art. 8 legge regionale 7 settembre 1958 n. 23) (Spesa obbligatoria) » 3.500.000

Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento degli uffici periferici: cancelleria, stampati, illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, pulizia e minute varie; spese postali, telegrafiche e telefoniche » 1.000.000

Cap. n. 36. - Spese per acquisto, rinnovo e riparazione di mobili, macchine da scrivere, calcolatrici, macchine speciali, materiali vari e suppellettili per gli uffici centrali e periferici. » 3.000.000

Cap. n. 39. — Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi per gli uffici centrali e periferici. Spese per autonoleggi . » 5.000.000

AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap. n. 76. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24) L. 4.000.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E FORESTE

Foreste

Cap. n. 111. — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica; Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per l'istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali . L. 1.000.000

Demanio forestale regionale

Cap. n. 121. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati; impianto di linee telefoniche, telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi; impianti d'opifici . L. 1.000.000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Cap. n. 156-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi a sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione (prima e seconda quota) . . . . L. 400.000.000

Cap. n. 157. — Contributi e sussidi a ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera, compreso l'arredamento di locali adibiti alla assistenza stessa . . . . L. 10.000.000

Totale in aumento . . . L. 472.000.000

c) *nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa, viene inserito il seguente*:

Cap. n. 25-*bis*. — Somma da corrispondere in dipendenza, ecc.

TABELLA *C*

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1959

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . L. 4.000.000

SPESA

In aumento:

Art. n. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:
al Corpo permanente di Trento . L. 1.000.000

Art. n. 3. — Indennità temporanee e permanenti e risarcimenti danni di cui all'art. 33, lett. *b*) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 . . . . » 3.000.000

L. 4.000.000

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1959

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . . L. 1.000.000

SPESA

In aumento:

Art. n. 2. — Assegno integrativo di cui all'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 . . . . L. 1.000.000

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1959, n. 16.
Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 25 *agosto* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige è attribuita una indennità mensile di L. 100.000.

Art. 2.

Ai membri della Giunta regionale è attribuita, in aggiunta al trattamento di cui al precedente articolo, una indennità di carica nelle seguenti misure mensili:

a) lire 175.000 al Presidente della Giunta;
b) lire 110.000 agli Assessori effettivi;
c) lire 85.000 agli Assessori supplenti.

Art. 3.

Al Presidente della Giunta regionale, oltre al trattamento di cui ai precedenti articoli, è attribuita una indennità di rappresentanza di L. 65.000 mensili.

Art. 4.

Ai membri della Giunta regionale, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in prima classe sulle ferrovie e su altri mezzi che compiono servizi di linea, nonchè il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore trascurandosi le minori frazioni di tempo, compete inoltre una indennità nelle misure appresso indicate:

lire 7.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;
lire 10.000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a 24 ore, l'indennità di cui al precedente comma e ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportino un'assenza dalla sede inferiore a 4 ore.

Il trattamento di cui al presente articolo compete anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della ordinaria residenza per incarico della Giunta regionale.

Art. 5.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, inscritti nel bilancio regionale sul capitolo relativo al funzionamento del Consiglio regionale, nonchè sugli appositi capitoli della rubrica dell'Assessorato per le finanze.

Art. 6.

Sono abrogate le leggi regionali 1° giugno 1954, n. 10, 27 luglio 1955, n. 21 e 23 aprile 1957, n. 3.

Art. 7.

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1959.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1959, n. 17.

Modificazioni e aggiunte alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il personale forestale attualmente in posizione di comando che transiterà nei ruoli di cui alle tabelle *G* e *H* allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti per il personale del Corpo forestale dello Stato, a sensi dell'art. 384, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Il personale del ruolo dei segretari comunali che, all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, si trovava a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza essere assunto nel ruolo regionale del personale amministrativo.

Esso è inquadrato, entro i limiti dell'organico, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e nella qualifica corrispondente al trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di attribuzione del medesimo da parte dell'Amministrazione di provenienza.

Ai segretari comunali sono riconosciuti come assegni « ad personam » riassorbibili a seguito di aumenti di stipendio a qualsiasi titolo, i diritti e le indennità di cui agli articoli 206 e 410 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, purchè ne abbia di fatto esercitato presso gli uffici regionali con carattere continuativo e per almeno cinque anni, senza demerito, le relative funzioni.

La domanda d'inquadramento dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 3.

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti pubblici locali può essere inquadrato nei ruoli regionali nei modi, termini e condizioni previsti dall'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

La domanda di inquadramento è presentata dall'interessato entro il termine previsto dall'art. 8 della presente legge.

Art. 4.

Alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli di cui all'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne la formazione della graduatoria per le promozioni del personale alle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali delle singole carriere, fatta eccezione per il personale di cui alla carriera direttiva della tabella *E* allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 5.

Nei concorsi interni ed esterni indetti dall'Amministrazione regionale per l'ammissione agli impieghi, il concorrente, che ne faccia richiesta, può svolgere le prove nella propria lingua materna, fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua non materna ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 6.

Il personale di cui all'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che, alla data del 23 settembre 1958, abbia superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, può essere inquadrato nei ruoli regionali e trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Art. 7.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, il personale di cui agli articoli 22 e 23 della legge medesima, chi abbia i requisiti per essere collocato a riposo da parte dell'Amministrazione di provenienza, a norma delle vigenti disposizioni, entro il 31 dicembre 1963, può continuare a prestare servizio in posizione di comando fino all'atto del collocamento in quiescenza senza che la Regione provveda alla sua sostituzione.

Per il personale comandato appartenente al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'Economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1965.

Il personale contemplato nel presente articolo, dopo il secondo anno di permanenza nella posizione sopra indicata, è posto in soprannumero.

Art. 8.

Le domande di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La non accettazione della domanda di inquadramento sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

I posti della carriera esecutiva della tabella *F* allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono trasportati in aumento alle corrispondenti carriere della tabella *A* allegata alla stessa legge.

Art. 10.

I vigili del fuoco che prestano provvisoriamente servizio presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano fin dall'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, possono essere ammessi ai concorsi per la immissione nei ruoli regionali prescindendo dal requisito di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1960 il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie, per un numero illimitato di viaggi nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone ».

Art. 12.

In deroga ai limiti fissati dall'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, i posti temporaneamente vacanti nel ruolo amministrativo possono essere coperti, in posizione di comando, anche con personale in servizio di ruolo presso gli uffici del Consiglio regionale, purchè esso abbia carriera e qualifica corrispondente.

Tale personale, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

Art. 13.

L'impiegato in servizio presso la Regione può essere comandato a prestare servizio presso gli uffici del Consiglio regionale.

L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini e agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera applicabili al personale della Regione. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente e a proprio carico l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Questo ultimo è tenuto altresì a versare alla Giunta regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Ove ne sia richiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta regionale potrà disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento di un proprio impiegato nei ruoli del Consiglio, purchè esso venga assegnato al posto che gli spetta secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica.

Art. 14.

Al fine di permettere l'estensione ai dipendenti del Consiglio regionale delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Presidente del Consiglio regionale apposite convenzioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 agosto 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1959, n. 7.

Procedimento per la prima nomina del segretario della Giunta provinciale di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 1° *settembre* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il segretario generale della provincia di Bolzano è funzionario provinciale ed assume la denominazione di segretario della Giunta provinciale. L'ufficio, le attribuzioni, lo stato giuridico ed economico del segretario della Giunta provinciale sono regolati dalla legge sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia.

Art. 2.

Nella prima applicazione della legge provinciale sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia il segretario della Giunta provinciale può essere nominato in seguito a promozione fra il personale di ruolo della Provincia, di grado immediatamente inferiore a quello del posto da conferire, purchè provvisto della laurea in giurisprudenza e della patente di segretario comunale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 agosto 1959

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
FIORESCHY

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 1959, n. 6.

Ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 1° *settembre* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ordinamento dei servizi provinciali

CAPO UNICO

COMPETENZE DELLA SEGRETERIA E DELLE RIPARTIZIONI

Art. 1.

Servizi dell'Amministrazione provinciale

I servizi dell'Amministrazione provinciale si suddividono come segue:

A) Segreteria della Giunta provinciale;

B) Ripartizioni:

I. Presidenza della Giunta provinciale;
II. Enti locali;
III. Istruzione pubblica ed attività culturali;
IV. Lavori pubblici e utilizzazione acque pubbliche;
V. Piano territoriale e edilizia sociale;
VI. Agricoltura e foreste;
VII. Artigianato, industria, commercio e turismo;
VIII. Assistenza, previdenza e sanità;
IX. Finanze e patrimonio.

Art. 2.

Segreteria della Giunta provinciale

Alla Segreteria della Giunta provinciale sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Affari generali e contratti;
b) Personale;
c) Protocollo, spedizioni e archivio;
d) Servizi vari.

Art. 3.

RIPARTIZIONE I - « *Presidenza della Giunta provinciale* »

Alla Presidenza della Giunta provinciale sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Gabinetto;
b) Legislazione e traduzioni;
c) Polizia amministrativa, polizia urbana e rurale;
d) Espropriazioni;
e) Statistica,. stampa, informazioni.

Art. 4.

RIPARTIZIONE II - « *Enti locali* »

Alla ripartizione enti locali sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Vigilanza e tutela in materia di funzionamento degli organi comunali e personale dei Comuni;
b) Vigilanza e tutela in materia di patrimonio, bilanci, imposte e tasse;
c) Vigilanza e tutela in materia di lavori pubblici e contratti;
d) Vigilanza e tutela in materia di aziende municipalizzate, amministrazioni frazionali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende di soggiorno e turismo, salvo le sfere di competenze di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 5.

RIPARTIZIONE III - « *Istruzione pubblica ed attività culturali* »

Alla ripartizione istruzione pubblica ed attività culturali sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali, statistica;
b) Istruzione materna, elementare, media;
c) Assistenza scolastica;
d) Centro orientamento professionale;
e) Affari culturali;
f) Cineteca.

Art. 6.

RIPARTIZIONE IV - « *Lavori pubblici e utilizzazione acque pubbliche* »

Alla ripartizione lavori pubblici e utilizzazione acque pubbliche sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali e statistica;
b) Lavori pubblici della Provincia;
c) Lavori pubblici degli enti locali;
d) Viabilità;
e) Utilizzazione acque pubbliche;
f) Servizi antincendi e opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 7.

RIPARTIZIONE V - « *Piano territoriale ed edilizia sociale* »

Alla ripartizione piano territoriale ed edilizia sociale sono attribuite le sguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali e statistica;
b) Piano territoriale di coordinamento;
c) Urbanistica e piani regolatori;
d) Tutela del paesaggio;
e) Edilizia sociale.

Art. 8.

RIPARTIZIONE VI - « *Agricoltura e foreste* »

Alla ripartizione agricoltura e foreste sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali e statistica;
b) Usi civici;
c) Masi chiusi e minime unità colturali;
d) Istruzione professionale agraria e forestale;
e) Aziende agricole provinciali;
f) Agricoltura e bonifica;
g) Foreste e sistemazione bacini montani;
h) Caccia e pesca.

Art. 9.

RIPARTIZIONE VII - « *Artigianato, industria, commercio e turismo* »

Alla ripartizione artigianato, industria, commercio e turismo sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali e statistica;
b) Artigianato;
c) Istruzione professionale artigiana, industriale, commerciale ed alberghiera;
d) Turismo, trasporti e comunicazioni;
e) Incremento delle attività industriali;
f) Commercio, fiere e mercati;
g) Vigilanza cooperative.

Art. 10.

RIPARTIZIONE VIII - « *Assistenza, previdenza, igiene e sanità* »

Alla ripartizione assistenza, previdenza e sanità sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali e statistica;
b) Illegittimi;
c) Assistenza sociale;
d) Laboratorio provinciale igiene e profilassi;
e) Istituto provinciale assistenza prima infanzia;
f) Colonia provinciale per infermi di mente;
g) Consorzio provinciale antitubercolare;
h) Federazione provinciale Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O.N.M.I.).

Fino a nuova disposizione di legge provinciale l'ordinamento del personale degli Istituti di cui alle lettere *e*) e *f*) resta disciplinato dalle norme attualmente in vigore.

Art. 11.

RIPARTIZIONE IX - « *Finanza e patrimonio* »

Alla ripartizione finanza e patrimonio sono attribuite le seguenti sfere di competenze:
a) Segreteria, affari generali, statistica, esame dell'accertamento tributario (art. 71 dello Statuto);
b) Revisione e controllo;
c) Gestioni speciali;
d) Assegni al personale;
e) Gestione bilancio entrate;
f) Gestione bilancio uscite;
g) Economato;
h) Patrimonio.

Art. 12.

Direzione della Segreteria della Giunta provinciale e delle ripartizioni

Il segretario della Giunta è il capo della Segreteria della Giunta provinciale ed adempie alla funzione di capo del personale della Provincia salvo che tale funzione non venga affidata dalla Giunta al vice segretario della Giunta.

Egli roga gli atti nell'interesse della Provincia.

A ciascuna ripartizione è preposto un capo ripartizione con il compito di dirigere e coordinare l'attività degli uffici dipendenti secondo le direttive del Presidente della Giunta provinciale o, rispettivamente, dell'Assessore competente.

Art. 13.

Assenza e sostituzione del segretario della Giunta

Nelle sedute in cui la Giunta provinciale esercita le funzioni di amministrazione attiva, il segretario della Giunta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice segretario della Giunta. Nei casi in cui la Giunta provinciale e gli altri consessi previsti dalla presente legge trattano questioni concernenti il personale delle prime due qualifiche della gerarchia provinciale le funzioni di segretario sono esercitate dall'Assessore provinciale più giovane. Nelle sedute in sede di vigilanza e tutela funge da segretario del Collegio il capo ripartizione enti locali o in sua assenza il funzionario che lo sostituisce nella direzione della ripartizione.

Art. 14.

Capo di gabinetto

Il capo di gabinetto coadiuva il Presidente della Giunta provinciale nella sua opera personale. Esso è scelto dal Presidente della Giunta provinciale tra il personale della car-

riera direttiva; l'incarico è deliberato dalla Giunta. Per la durata dell'incarico al capo di gabinetto compete, in ogni caso, il trattamento economico del capo di ripartizione.

Art. 15.

Delimitazione di competenze degli uffici

Nelle materie che concernono due o più ripartizioni, spetta al Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta provinciale stessa, determinare la delimitazione dei settori di competenza.

TITOLO II

Ordinamento del personale

CAPO PRIMO

CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE

Art. 16.

Carriere del personale

Le carriere dei dipendenti della Provincia sono distinte come segue:

carriera direttiva;
carriera di concetto;
carriera esecutiva;

La carriera del personale ausiliario.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 17.

Carriera direttiva

La carriera direttiva del personale dell'Amministrazione provinciale comprende le seguenti qualifiche:

a) segretario della Giunta;
b) vice segretario della Giunta; capi ripartizione;
c) segretari capo; ingegneri capo; ispettori capo;
d) segretari di 1ª classe; ingegneri o architetti di 1ª classe; ispettori di 1ª classe;
e) segretari; ingegneri o architetti; ispettori.

Il personale della carriera direttiva di cui alle lettere *b*) e *c*) organizza e dirige il servizio, l'ufficio o il reparto di competenza e adotta tutti i provvedimenti sugli affari ad esso attribuiti da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di servizio; riferisce periodicamente all'Assessore rispettivamente al superiore gerarchico sull'andamento del proprio ramo di servizio; adotta o propone i provvedimenti per ridurre le spese dell'Amministrazione o migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il personale della carriera direttiva di cui alle lettere *d*) ed *e*) provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione; istruisce le pratiche ad esso affidate; provvede anche agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferisce su di esse al capo ripartizione o al superiore diretto; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascia certificazioni; esercita le altre attribuzioni ad esso deferite da organi superiori.

Art. 18.

Carriera di concetto

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

a) ragionieri capo; segretario economo; geometri capo; assistente sociale capo;
b) ragionieri od impiegati di concetto principali; geometri, periti o esperti principali; assistenti sociali principali;
c) ragionieri od impiegati di concetto; geometri, periti od esperti; assistenti sociali;
d) ragionieri od impiegati di concetto aggiunti; geometri, periti o esperti aggiunti; assistenti sociali aggiunte.

Il personale della carriera di concetto addetto agli uffici dell'Amministrazione provinciale svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di servizio; provvede agli adempimenti che ad esso personale vengono affidati. Nello espletamento del proprio compito ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 19.

Carriera esecutiva

La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

a) archivista capo; assistente tecnico o disegnatore principale; visitatrice sanitaria principale;
b) applicati e stenodattilografe di 1ª classe; assistenti tecnici o disegnatori di 1ª classe; visitatrici sanitarie di 1ª classe;
c) applicati; stenodattilografe; assistenti tecnici o disegnatori; visitatrici sanitarie;
d) applicati aggiunti; stenodattilografe aggiunte; assistenti tecnici aggiunti; disegnatori aggiunti; visitatrici sanitarie aggiunte.

Il personale della carriera esecutiva, addetto agli uffici dell'Amministrazione provinciale disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con la utilizzazione di macchine nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di servizio.

Art. 20.

Carriera del personale ausiliario

La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

a) commesso capo; telefonista capo; agenti tecnici principali;
b) telefonisti di 1ª classe; commessi di 1ª classe; custodi di 1ª classe e bidelli di 1ª classe; agenti tecnici capo;
c) telefonisti; custodi; commessi; bidelli; agenti tecnici;
d) cantonieri provinciali.

Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto della carta, dei fascicoli o di altri oggetti dell'ufficio, ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni inerenti a funzioni particolari di carattere tecnico. Quello addetto alla guida degli automezzi ne cura anche la pulizia e la piccola manutenzione.

CAPO SECONDO

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 21.

Ruoli dell'Amministrazione provinciale

I ruoli dell'Amministrazione provinciale sono il ruolo generale amministrativo ed i ruoli tecnici o speciali. Il ruolo generale amministrativo è quello previsto dall'allegato *A*. Il personale dei servizi tecnici, dei servizi agrari e forestali e dei servizi sociali nonchè il personale del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi sono inquadrati nei ruoli tecnici o speciali previsti dagli allegati *B*, *C*, *D*, *E*.

La ripartizione del contingente numerico e qualitativo dei posti previsti negli organici di cui agli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, alle singole ripartizioni nonchè l'assegnazione del personale ai singoli uffici sono deliberate dalla Giunta provinciale.

Nei limiti degli organici, il numero dei posti della qualifica iniziale da mettere di volta in volta a concorso ed i relativi bandi, sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

CAPO TERZO

COMANDO - PERSONALE FUORI RUOLO

Art. 22.

Comando presso altre Amministrazioni

La Giunta provinciale può comandare in via eccezionale per tempo determinato personale della Provincia presso uffici dello Stato operanti entro la Regione presso enti od istituti locali, sentito l'interessato.

Allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio del dipendente comandato provvede l'Amministrazione provinciale. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione provinciale avesse dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione statale o l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio, i quali sono altresì tenuti a versare all'Amministrazione provinciale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Art. 23.

Personale comandato da altre Amministrazioni

I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a segretario di 1ª classe possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato, della Regione o degli enti o istituti locali, di carriera e qualifica corrispondente e in posizione di comando.

Il comando non può superare il periodo di due anni e comunque cessa nel momento in cui i posti relativi vengono ricoperti nei modi normali.

Il personale comandato continua a percepire a carico del bilancio della Provincia, durante il periodo del comando, tutti gli emolumenti goduti presso l'Amministrazione di provenienza ad eccezione di quelli inerenti ad incarichi particolari espletati presso la stessa.

Art. 24.

Personale comandato per l'esercizio di funzioni delegate

In connessione con l'esercizio di funzioni delegate la Giunta provinciale è autorizzata a coprire posti temporaneamente vacanti con personale di ruolo dello Stato, della Regione o degli enti o istituti locali di carriera e qualifica corrispondente ed in posizione di comando.

Sempre per le esigenze di cui al comma precedente la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere, nel limite del successivo art. 26, personale di ruolo dello Stato, della Regione, degli enti od istituti locali.

Il personale comandato di cui ai commi precedenti può essere immesso in posti di ruolo col proprio consenso e quello dell'Amministrazione di provenienza dopo un anno di servizio presso la Provincia.

Art. 25.

Personale incaricato

Oltre al personale previsto dagli articoli precedenti la Giunta provinciale può avvalersi di esperti e di consulenti tecnici, prescindendo dai requisiti prescritti per i dipendenti, e di appartenenti ad altre Amministrazioni, col consenso delle medesime. Questi incarichi sono conferiti a tempo determinato con deliberazione della Giunta provinciale e sono rinnovabili di anno in anno.

Con la stessa deliberazione e determinato il compenso globale da corrispondere a detti incaricati in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Art. 26.

Personale temporaneo

Per fronteggiare esigenze di servizio la Giunta provinciale è autorizzata ad assumère fino al massimo del 15 % del contingente numerico fissato per ciascuna delle carriere di cui all'art. 16, personale temporaneo che sia in possesso dei requisiti richiesti per la carriera medesima.

Il rapporto d'impiego del personale temporaneo non può superare la duratá di due anni.

Al personale di cui ai precedenti commi verrà praticato il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di assunzione.

TITOLO III

Norme generali

CAPO PRIMO

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 27.

Requisiti per l'ammissione

Per la nomina ai posti previsti dalla presente legge, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

Nessun limite di età è prescritto per i titolari di posti di ruolo presso la Regione e gli enti o istituti locali.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 28.

Titoli di studio

Oltre i requisiti generali previsti dal precedente articolo, per l'accesso alla carriera direttiva è necessario il possesso di un diploma di laurea o titolo corrispondente; per l'accesso alla carriera di concetto il possesso di un diploma di istituto o scuola media di 2° grado o titolo corrispondente; per l'accesso alla carriera esecutiva il possesso di un diploma di scuola media inferiore o titolo corrispondente.

Per il personale ausiliario è richiesta la licenza elementare.

Art. 29.

Proporzione etnica e conoscenza della seconda lingua

In tutte le assunzioni di personale presso gli uffici della Provincia si seguirà il criterio di adeguarne la consistenza numerica a quella dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere.

Da parte di tutto il personale che verrà assunto in servizio presso l'Amministrazione provinciale è richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca in modo tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti alla qualifica e all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di esame scritto ed orale per gli impiegati e solo orale per il personale ausiliario.

Art. 30.

Concorsi

L'ammissione nei ruoli del personale della Provincia ha luogo mediante pubblico concorso per titoli o per titoli ed esami da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Il bando di concorso ed il diario delle prove sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Ai fini di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al primo comma dell'art. 29 i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole carriere saranno banditi, riservandosi ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti.

E' facoltà della Giunta provinciale prescindere dal pubblico concorso per l'assunzione del personale ausiliario, provvedendo alla nomina per chiamata di persona in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 31.

Commissione esaminatrice

Il giudizio sui concorsi è dato da apposita Commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.

Tale Commissione si compone:

a) di un membro della Giunta provinciale, che la presiede;

b) di tre esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame o particolarmente competenti nelle attribuzioni connesse al posto messo a cancorso;

c) del segretario della Giunta provinciale, o da chi ne fa le veci;

d) di due rappresentanti del personale, da esso designati, uno per gruppo linguistico, di qualifica pari o superiore a quella del posto messo a concorso.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito in caso di assenza da un membro supplente nominato dalla Giunta.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia di carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di segretario o corrispondente.

Art. 32.

Graduatoria

Espletate le prove di concorso o, comunque, esaminati i titoli dei concorrenti, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. La Giunta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. Dalla data della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 33.

Nomina

Il vincitore del concorso a posti dell'Amministrazione provinciale, entro tre mesi dall'espletamento del concorso è assunto in servizio di prova per il periodo di mesi sei. Compiuto il periodo di prova, consegue la nomina definitiva con decreto del Presidente, previo giudizio favorevole della Giunta provinciale o del Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente della Giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego per esito negativo della prova.

Qualora entro tre mesi dopo la scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende conclusa favorevolmente.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della nomina, è dichiarato rinunciatario. In tale caso la Amministrazione può procedere alla nomina del concorrente che per ordine di merito segue immediatamente il vincitore. Detta facoltà non può più essere esercitata, trascorso un anno dalla approvazione della graduatoria.

La nomina decorre ad ogni effetto dal giorno dal quale il dipendente assume servizio.

Qualora il candidato non fosse in grado, per motivi di forza maggiore, di assumere servizio entro il termine di cui al terzo comma del presente articolo, la nomina decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio e agli effetti giuridici dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Art. 34.

Nomina per chiamata

In via eccezionale la Giunta provinciale può far ricoprire i posti di qualifica non inferiore a capo ripartizione e corrispondenti della carriera direttiva ed il posto di capo dell'ufficio legislativo da persone estranee all'Amministrazione che, essendo in possesso dei titoli di studio previsti per le carriere medesime, siano ritenute idonee, prescindendo dal limite superiore di età di cui all'art. 27 e particolarmente capaci.

Art. 35.

Riserve e preferenze

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare il terzo dei posti messi a concorso.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera.

Art. 36.

Fascicolo personale

Per ogni dipendente è tenuto presso l'ufficio del personale dell'Amministrazione provinciale un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare la carriera.

Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso altre Amministrazioni pubbliche, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al trattamento economico ed alla pensione, nonchè lo stato di famiglia con le relative variazioni e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.

CAPO SECONDO

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 37.

Note di qualifica

Per ogni dipendente dell'Amministrazione provinciale dovrà essere compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » od « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al dipendente al quale nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito il giudizio complessivo superiore a « buono ».

Art. 38.

Criteri per la compilazione delle note di qualifica

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Per il personale delle carriere direttiva e di concetto oltre a detti elementi dovrà essere tenuto conto delle doti intellettuali, della natura specifica delle attribuzioni della qualità delle prestazioni di servizio, della capacità organizzativa e della attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità.

E' conferita la qualifica di « ottimo » a quei dipendenti che, avuto riguardo alla categoria a cui appartengono ed alle mansioni a cui sono addetti, eccellono per avere dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, operosità e diligenza e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni anche per cospicuo rendimento di lavoro.

E' conferita la qualifica di « distinto » ai dipendenti che, oltre a possedere i requisiti generali di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro assegnate prestando opera assidua e proficua.

E' conferita la qualifica di « buono » ai dipendenti che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

E' conferita la qualifica di « mediocre » ai dipendenti, i quali non abbiano dato il sufficiente rendimento.

E' conferita la qualifica di « insufficiente » ai dipendenti, i quali nell'anno al quale si riferisce la nota, abbiano dato scarsa prova di idoneità e rendimento o abbiano tenuto una condotta riprovevole.

Art. 39.

Organi competenti alla compilazione delle note di qualifica

Il rapporto informativo è compilato dal capo della ripartizione; per i capi ripartizione, segretari capo e qualifiche corrispondenti, viene compilato direttamente dal membro di Giunta competente; per il personale cantoniere viene compilato dai rispettivi maestri stradali.

Il giudizio complessivo viene espresso dall'Assessore competente e, per il personale direttamente sottoposto alla Presidenza, dal Presidente stesso.

Art. 40.

Ricorsi

Il giudizio complessivo viene comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il dipendente può ricorrere alla Giunta provinciale la quale formula il giudizio definitivo, dopo aver sentito il parere del Consiglio di amministrazione nei casi di sua competenza.

TITOLO IV

Doveri - Responsabilità - Sanzioni

CAPO PRIMO

DOVERI DEL DIPENDENTE

Art. 41.

Promessa solenne e giuramento

All'atto di assumere il servizio di prova, il vincitore del concorso presta davanti al Presidente della Giunta provinciale o ad un Assessore da lui delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa di fedeltà, secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia e di adempiere a tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il vincitore del concorso che ha ottenuto la conferma in ruolo presta giuramento secondo le modalità di cui al secondo comma, sostituendo nella formula la parola « prometto » con « giuro ».

Art. 42.

Obbligo di residenza

Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il Presidente della Giunta provinciale rispettivamente l'Assessore competente autorizza il dipendente a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 43.

Comportamento in servizio

I dipendenti della Provincia, oltre al dovere generale di tenere buona condotta morale e civile, hanno l'obbligo:

a) di non attendere in ufficio ad affari od occupazioni estranee al servizio e di usare degli uffici della Provincia per motivi privati;

b) di astenersi dal prendere parte diretta od indiretta in appalti, forniture, concessioni od altri affari, nei quali sia interessata la Provincia;

c) di astenersi dal compilare ricorsi o memorie che devono servire a terzi nei loro rapporti con la Provincia;

d) di ispirarsi ad uno spirito di assoluta e solerte collaborazione nei rapporti con i superiori e con i colleghi;

e) di mantenere un contegno corretto nei rapporti con il pubblico, in modo da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione;

f) di non accettare, dare o promettere compensi od utili in relazione al loro servizio;

g) di non asportare documenti dall'ufficio senza l'autorizzazione del diretto superiore;

h) di avere la massima cura di tutto quanto appartiene alla Provincia;

i) di non assentarsi dall'ufficio o dal servizio per motivi estranei ai propri obblighi di lavoro.

Art. 44.

Orario d'ufficio

I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario d'ufficio.

L'orario di servizio è di 7 ore giornaliere per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e di 8 ore per il personale ausiliario.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedono il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Art. 45.

Segreto d'ufficio

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio; anche se non si tratti di atti segreti, non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura e a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivare danno per l'Amministrazione o per terzi.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il dipendente, preposto ad un ufficio, rilascia a chi ne abbia interesse copie ed estratti di atti e documenti d'ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo ripartizione.

Art. 46.

Doveri verso i superiori

Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferire per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.

Art. 47.

Limiti del dovere verso il superiore

Il dipendente, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

CAPO SECONDO

RESPONSABILITA'

Art. 48.

Responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione

Il dipendente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. Il dipendente risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

Art. 49.

Obbligo di denuncia

Il capo ripartizione che venga a conoscenza, direttamente, o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 48 deve farne denuncia all'organo giurisdizionale competente indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario ed al vice segretario della Giunta, ai capi ripartizione ed al capo di gabinetto, la denuncia è fatta a cura del Presidente della Giunta provinciale rispettivamente dell'Assessore competente.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa, l'organo giurisdizionale può condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione.

Art. 50.

Responsabilità verso i terzi

Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite da norme giuridiche o disposizioni di servizio, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 51 è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Amministrazione provinciale. Peraltro l'Amministrazione, che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, può rivalersi contro quest'ultimo, secondo le leggi vigenti.

Per il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici la rivalsa dell'Amministrazione prevista dal comma precedente è ammessa solo nel caso di danni arrecati per colpa grave.

Art. 51.
Danno ingiusto

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 50, primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale del dipendente sussiste, tanto allorchè la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni amministrative, quanto allorchè la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato per norma giuridica o per disposizione di servizio.

Art. 52.
Responsabilità degli organi collegiali

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, anche in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che abbiano partecipato all'atto od alla operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 53.
Esclusione della responsabilità verso i terzi

Alla responsabilità del dipendente verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 48.

Art. 54.
Diffida - Comunicazione

L'omissione di atti o di operazioni amministrative, al cui compimento il dipendente sia tenuto per norma di legge o regolamentare o per disposizioni di servizio, deve essere fatta constare mediante diffida notificata al dipendente e all'Amministrazione provinciale a mezzo di ufficiale giudiziario

La diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.

Il dipendente convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 50 e quello cui sia stata notificata la diffida di cui sopra, ha il dovere di informare senza indugio il capo ripartizione dal quale dipende.

I capi ripartizione hanno il dovere di informare senza indugio l'Assessore competente degli atti di citazione e delle diffide che siano state notificate loro, ovvero a propri dipendenti.

Art. 55.
Giudizio disciplinare per fatti dannosi verso i terzi

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente possano essere perseguiti dall'Amministrazione provinciale, qualora concretino infrazioni disciplinari.

CAPO TERZO

INCOMPATIBILITA' - CUMULO DI IMPIEGHI

Art. 56.
Casi di incompatibilità

Il personale provinciale non può esercitare il commercio, la industria, nè alcuna professione od entrare in un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati, od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata alla Provincia e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 57.
Limiti d'incompatibilità

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra dipendenti della Provincia, nonchè nei casi di nomina ad arbitro o perito previa autorizzazione del membro di Giunta competente.

Art. 58.
Partecipazione all'amministrazione di enti e società

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale, il dipendente può far parte dell'Amministrazione o di collegi sindacali in società od enti ai quali la Provincia partecipi o comunque contribuisca, ed in quelli che siano concessionari della Provincia o che siano sottoposti alla vigilanza della medesima.

Art. 59.
Denuncia dei casi di incompatibilità

Il capo ripartizione è tenuto a denunciare al membro di Giunta competente i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Art. 60.
Provvedimenti per casi di incompatibilità

Il personale che contravvenga ai divieti posti dagli articoli precedenti viene diffidato dal Presidente della Giunta provinciale a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

Art. 61.
Cumulo d'impieghi

Gli impieghi presso la Provincia non sono cumulabili con altri impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I capi ripartizione sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Presidente o all'Assessore competente i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale della Provincia.

L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

CAPO QUARTO

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 62.
Sanzioni disciplinari

Il personale che violi i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio;
c) la sospensione dalla qualifica;
d) la destituzione.

Art. 63.
Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa è inflitta per lievi trasgressioni dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore competente.

Art. 64.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio, escluse le quote di aggiunta per carico familiare e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nello scatto dello stipendio a decorrere dalla data in cui matura il primo scatto successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza in servizio; irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; inosservanza dei doveri di ufficio; contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni; violazione del segreto di ufficio, semprechè le infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

Art. 65.

Multe

Al personale ausiliario può essere inflitta dal Presidente della Giunta provinciale, oltre alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo precedente, anche la punizione della multa, in misura non eccedente una giornata di retribuzione, escluse le aggiunte di famiglia, quando incorrono nelle seguenti mancanze:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) omessa o trascurata pulizia o manutenzione degli arnesi loro affidati;

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli oggetti ivi esistenti o su quanto è loro affidato.

Qualora durante l'anno l'importo complessivo di più multe ecceda una mezza mensilità della retribuzione, la Giunta provinciale, previo parere della Commissione di disciplina, può adottare il provvedimento di sospensione dalla qualifica con privazione della retribuzione.

Art. 66.

Sospensione dalla qualifica - Effetti

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

1) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

2) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

3) per uso dell'impiego a fini personali;

4) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio

Il dipendente sospeso dalla qualifica e dallo stipendio subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico. Il tempo di sospensione è dedotto dal computo dell'anzianità. Durante la sospensione non può frequentare gli uffici.

Art. 67.

Assegno alimentare

Al dipendente sospeso può essere concesso dalla Giunta provinciale un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carico di famiglia.

Art. 68.

Destituzione

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale, nonchè per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbiano portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;

f) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui al numero 5) dell'art. 66.

Si incorre senz'altro nella destituzione, escluso qualunque procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, ed appropriazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi previsti dal presente articolo il diritto alla quiescenza è regolato dalle disposizioni vigenti.

Art. 69.

Recidiva

Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato già punito per la stessa infrazione, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per la prima infrazione.

Art. 70.

Organi competenti ad adottare i provvedimenti disciplinari

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, tranne la censura e la multa, sono adottati con deliberazione motivata della Giunta provinciale, dopo aver sentito per le qualifiche inferiori a segretario capo o corrispondenti il parere della Commissione di disciplina sulla sanzione da infliggersi.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono adottati previo invito al dipendente a produrre entro un termine non inferiore a dieci giorni le eventuali sue giustificazioni. Il dipendente può chiedere anche di essere sentito personalmente dalla Giunta provinciale o dalla Commissione di disciplina secondo la rispettiva competenza.

Art. 71.

Ricorso gerarchico

Contro i provvedimenti disciplinari di competenza esclusiva del Presidente o dei singoli Assessori è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Il provvedimento adottato sul ricorso e quelli adottati su conforme delibera della Giunta provinciale sono definitivi.

Di tutti i provvedimenti adottati per punizioni disciplinari a carico del personale è data immediata comunicazione all'ufficio personale per essere conservata nel fascicolo personale del dipendente e per l'annotazione nello stato matricolare.

Art. 72.

Riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che il dipendente abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva, possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione od in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione di disciplina per le qualifiche inferiori a segretario capo o corrispondenti.

Art. 73.

Reintegrazione nell'impiego

Qualora a seguito di giudizio penale di revisione il dipendente destituito ai sensi dell'art. 68 sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, il dipendente stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima qualifica e la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Al dipendente assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente, già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e di previdenza spettantegli.

Se durante la destituzione si sono svolti esami o scrutini di promozione, il dipendente che sia stato prosciolto ha diritto ad essere ammesso all'esame o scrutinio successivo e, in caso di promozione, a raggiungere gli effetti giuridici, esclusi quelli economici, che avrebbe ottenuto se avesse conseguito la promozione nella precedente sessione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai dipendenti destituiti a seguito di procedimento disciplinare; quelle del precedente comma ai dipendenti puniti con sanzioni superiori alla censura, quando, a seguito della revisione

del provvedimento disciplinare, il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito, ed altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del procedimento disciplinare.

Art. 74.

Sospensione cautelare

Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione di disciplina in quanto competente. Per gravi motivi la Giunta provinciale può ordinare la sospensione del dipendente dal servizio anche prima che sia iniziato od esaurito il procedimento disciplinare.

Qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura il dipendente dev'essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale.

Il dipendente deve essere riammesso in servizio qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro quaranta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione. Ai dipendenti cautelarmente sospesi si applicano le disposizioni dell'art. 67.

Art. 75.

provved

Revoca della sospensione cautelare

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il dipendente ha diritto agli assegni obbligatori e continuativi non percepiti, salva deduzione degli assegni alimentari eventualmente corrisposti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro quaranta giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha avuto luogo entro il termine di cui al comma precedente e il procedimento disciplinare per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale non può più essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Art. 76.

Computo sospensione cautelare

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento disciplinare si conclude con il proscioglimento del dipendente, al medesimo debbono essere corrisposti gli assegni obbligatori continuativi, dedotte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 77.

Accertamenti

Il capo del servizio che ha notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un dipendente, deve compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e quando ritenga che sia da irrogare una sanzione trasmette gli atti all'ufficio del personale.

L'ufficio del personale che riceve la comunicazione od abbia comunque notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un dipendente, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti, invitandolo a presentare le giustificazioni.

Art. 78.

Formalità per la contestazione

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione del dipendente, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del responsabile dell'ufficio.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui il dipendente appartiene.

Art. 79.

Giustificazione del dipendente

Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, alla Segreteria della Giunta provinciale. Possono essere presentate anche al responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione alla Segreteria della Giunta provinciale. In tal caso il dipendente ha facoltà di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perchè siano così trasmesse alla Segreteria della Giunta provinciale.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, e per non più di altri quindici giorni, dal Presidente od Assessore competente.

Art. 80.

Archiviazione degli atti

Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni del dipendente ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al Presidente od Assessore competente perchè provveda alla irrogazione della punizione.

Art. 81.

Procedimento

Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del dipendente ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga il caso non sufficientemente istruito, provvede a esperire ulteriori indagini.

Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della carriera cui il dipendente appartiene, il capo del personale può ricorrere alla consulenza di un funzionario tecnico di qualifica od anzianità superiore del dipendente incolpato.

Art. 82.

Termini per l'istruttoria

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro sessanta giorni da quello in cui sono pervenute le giustificazioni del dipendente. Per gravi motivi detto termine può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni.

Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui al comma precedente, il capo del personale riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendovi su ciascun foglio la propria firma. Entro cinque giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, il capo del personale trasmette il fascicolo, con le sue eventuali osservazioni, alla Commissione di disciplina.

Entro i cinque giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione dà avviso al dipendente nelle forme previste dall'art. 78 che nei dieci giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia. Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 78, al dipendente almeno quindici giorni prima con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le pro-

prie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Art. 83.

Decisione degli organi competenti

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

Il dipendente può svolgere oralmente la propria difesa e prende per ultimo la parola. Egli ha facoltà di farsi assistere.

Della trattazione orale si forma verbale riassuntivo che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, il dipendente ed il segretario, la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservando le norme stabilite dall'art. 473 del Codice di procedura penale.

Art. 84.

Deliberazione della Commissione di disciplina

Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione. Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore o da altro componente della Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, e copia del verbale della trattazione orale, vengono trasmesse entro dieci giorni dalla deliberazione, all'ufficio del personale.

Il Presidente della Giunta provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente. Il decreto deve essere comunicato al dipendente entro cinque giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 78.

Art. 85.

Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 86.

Estinzione del procedimento

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi sessanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. La estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini.

Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

TITOLO V

Diritti del personale

CAPO PRIMO

FUNZIONI - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE TRASFERIMENTI

Art. 87.

Funzioni

Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Può essere destinato a qualunque altra mansione purchè corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.

Art. 88.

Svolgimento delle carriere

La promozione alle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali nella carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, nonchè alle qualifiche di telefonisti di prima classe, commessi di prima classe, bidelli di prima classe, custodi di prima classe ed agenti tecnici capo si consegue a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio, semprechè il dipendente in tale periodo non abbia riportato una qualifica inferiore a « buono ».

I posti vacanti nelle qualifiche superiori delle singole carriere vengono conferiti entro un anno dalla vacanza mediante promozione del personale di ruolo avente i requisiti richiesti per la copertura del posto e che abbia prestato almeno tre anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore, rispettivamente cinque anni complessivamente nelle due qualifiche immediatamente inferiori.

Qualora tra il personale vi siano più dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione, sarà indetto concorso interno per titoli, al quale possono partecipare i dipendenti di una o due qualifiche immediatamente inferiori a quelle dei posti messi a concorso, purchè provvisti del titolo di studio richiesto per i posti medesimi. Per l'ammissione ai concorsi è comunque richiesta l'anzianità di almeno tre, rispettivamente cinque anni, nelle qualifiche inferiori a quelle cui corrisponde il posto messo a concorso.

In caso di promozione per chiamata od in seguito a concorso interno sono attribuiti al dipendente tanti aumenti periodici nella nuova qualifica quanti sono necessari per assicurargli una retribuzione immediatamente superiore a quella spettante all'atto dell'avanzamento.

In sede di promozione o concorso interno è ammesso anche il passaggio di carriera del personale in possesso dei requisiti richiesti.

In casi speciali, e qualora sia ritenuto opportuno nell'interesse del servizio, la Giunta provinciale potrà anche indire un pubblico concorso per la copertura dei posti superiori a quelli iniziali.

Art. 89.

Assegnazione a funzioni diverse da quelle della qualifica ricoperta - Effetti

Il dipendente assente od impedito è sostituito, salvo diversa disposizione dell'Assessore competente, da altro dipendente di qualifica pari od inferiore secondo l'ordine gerarchico.

Nel caso in cui la sostituzione è affidata a dipendente di qualifica inferiore a quella del sostituito ed abbia una durata superiore ai tre mesi, la Giunta provinciale concede all'interessato un compenso pari alla differenza tra il trattamento in atto e quello che gli spetterebbe in caso di promozione alla qualifica immediatamente superiore.

In caso di vacanza definitiva del posto, il periodo di sostituzione dovrà essere debitamente valutato in sede di promozione o concorso interno.

Art. 90.

Trasferimenti

I dipendenti possono essere trasferiti, con deliberazione della Giunta provinciale, a domanda degli interessati o per motivate esigenze di servizio, da un altro posto della stessa carriera, fermo rimanendo il loro stato giuridico e trattamento economico.

Nel disporre il trasferimento, quando questo contempli cambiamenti del Comune di residenza del dipendente, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio, già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento può anche essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

CAPO SECONDO

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 91.

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al personale dell'Amministrazione provinciale è quello previsto dalle allegate tabelle *E* ed *F*. Spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia nelle misure ed alle condizioni previste dalle leggi provinciali n. 10 del 5 dicembre 1956 e n. 7 del 12 luglio 1957.

Art. 92.

Scatti di anzianità

Il personale, col maturare della propria anzianità di servizio, consegue il diritto all'aumento della retribuzione.

Tale aumento è costituito da quindici scatti periodici biennali pari al 3,50 % della retribuzione iniziale di cui agli allegati *E* ed *F*.

L'applicazione degli scatti è automatica all'atto della maturazione di ciascun biennio di anzianità nel grado e nella carriera in cui è venuto a maturarsi.

Si applicano, inoltre, le anticipazioni degli scatti di anzianità per motivi demografici e meriti combattentistici ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 93.

Motivi di interruzione degli scatti

Non sono utili agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di cui all'articolo precedente gli anni, nei quali il dipendente ha ottenuto una qualifica inferiore a « buono ».

Art. 94.

Tredicesima mensilità

Nel mese di dicembre di ogni anno viene corrisposta al personale una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari a 1/12 della retribuzione annua di cui agli allegati *E* ed *F*.

Al personale assunto o che cessi dal servizio nel corso dell'anno sempreché abbia superato il periodo di prova, la tredicesima mensilità è concessa in misura proporzionale al numero di mesi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a tali effetti come mese intero.

CAPO TERZO

RIPOSI - FESTIVITA' - CONGEDI - INDENNITA'

Art. 95.

Riposo settimanale e giorni festivi

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Sono giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

Sono inoltre considerati giorni festivi il lunedì di Pentecoste e, limitatamente alle ore antimeridiane, il 2 novembre ed alle ore pomeridiane, oltre alle solennità civili, l'ultimo giorno di carnevale, il venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 96.

Congedo ordinario

Il personale provinciale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire possibilmente in un solo periodo continuativo, sempreché le esigenze di servizio lo permettano.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio ed il dipendente non può rinunciarvi.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato od interrotto per esigenze eccezionali di servizio: in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 97.

Congedo straordinario

Al dipendente, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Art. 98.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi.

Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 99.

Gravidanza e puerperio

La dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici ed ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Art. 100.

Trattamento economico durante il congedo

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario: per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti gli stipendi e gli assegni personali di cui sia provvisto nonchè la eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

Art. 101.

Indennità per lavoro straordinario

Al dipendente che a norma dell'ultimo comma dell'art. 44 presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale quando sia autorizzato o prescritto dalla Giunta provinciale, compete una indennità per lavoro straordinario ragguagliata ad ora.

La misura del compenso orario è per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva pari a 1/174 e per il personale della carriera ausiliaria pari ad 1/200 di un dodicesimo della retribuzione annua tabellare di cui agli allegati *E* ed *F*, maggiorata come segue:

per lavoro straordinario feriale 20 %;

per lavoro straordinario notturno (compreso fra le ore 21 e le 6 del giorno successivo) o festivo 30 %.

Al dipendente della carriera direttiva il compenso per lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfettaria nel limite massimo di 48 ore al mese.

Art. 102.

Trattamento di missione

Al personale in missione o in trasferta per servizio fuori della ordinaria sede spettano, in aggiunta al trattamento economico goduto per la qualifica rivestita, le competenze previste dall'allegato *H*.

La Giunta provinciale è autorizzata, in relazione a particolari esigenze di servizio, ad aumentare le competenze di cui al precedente comma con norma regolamentare.

Art. 103.

Indennità di guida macchine

Al personale addetto alla guida di autovetture compete una indennità mensile commisurata ai chilometri percorsi.

Tale indennità potrà essere costituita in fondo unico da suddividersi fra tutti gli autisti, compresi quelli eventualmente addetti all'officina.

L'ammontare pro chilometro ed i criteri di suddivisione saranno determinati con delibera della Giunta provinciale.

Art. 104

Indennità maneggio denaro

Al personale con responsabilità di cassa può essere concessa una indennità di maneggio denaro fino alla misura del 15 % della retribuzione tabellare iniziale.

Art. 105

Divise

Al personale cui sia fatto obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme deve essere fornito a cura dell'Amministrazione provinciale il necessario corredo.

Il dipendente ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione degli oggetti di corredo ed è tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso. L'inosservanza di tali obblighi può dar luogo ad addebiti da parte dell'Amministrazione provinciale.

TITOLO VI

Aspettative - Disponibilità

CAPO PRIMO

ASPETTATIVE

Art. 106.

Cause dell'aspettativa

Il dipendente può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, con deliberazione della Giunta provinciale. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

Art. 107.

Aspettativa per servizio militare

Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo: per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 108.

Aspettativa per infermità

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dal capo del personale, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 109.

Infermità per causa di servizio

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

I procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell equo indennizzo, sono disciplinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

Art. 110.

Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al membro di Giunta competente. La Giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 111.

Cumulo di aspettive

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 110, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal secondo comma dell'art. 108, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità la Giunta provinciale può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 112.

Dispensa dal servizio per infermità

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 108 o dall'art. 111, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 121.

CAPO SECONDO

DISPONIBILITA'

Art. 113.

Motivi del collocamento in disponibilità

L'impiegato è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo ad altra utilizzazione presso l'Amministrazione provinciale.

Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la Giunta provinciale designa, in relazione alle varie qualifiche, i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un dipendente che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.

Art. 114.

Trattamento economico del personale in disponibilità

Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 115.
Richiamo in servizio

Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.

Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 116.
Cessazione della disponibilità e del servizio

Il dipendente in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 115.

Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato.

TITOLO VII

Cessazione del rapporto d'impiego
Riammissione in servizio

CAPO PRIMO

MOTIVI DELLA CESSAZIONE

Art. 117.
Motivi della cessazione

Oltre che per le altre cause indicate all'art. 68 della presente legge, il rapporto d'impiego viene a cessare per:

a) dimissioni volontarie;
b) decadenza dall'impiego;
c) dispensa dal servizio;
d) collocamento a riposo.

Art. 118.
Dimissioni

Il dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto soltanto dalla data della loro accettazione.

L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio e deve essere rifiutata, qualora a carico del dimissionario sia in corso procedimento disciplinare.

Art. 119.
Collocamento a riposo

Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

b) abbia compiuto i 65 anni di età, qualunque sia la durata del servizio prestato;

può essere collocato a riposo d'ufficio quando:

c) abbia compiuto i 60 anni di età ed almeno 15 anni di servizio utile a pensione.

Per eccezionali motivi la Giunta provinciale potrà tenere in servizio il personale oltre i 65 anni fino al massimo di 70 anni compiuti.

Per quanto non previsto nel presente articolo, per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Istituti di previdenza per le pensioni al personale degli enti locali.

Art. 120.
Decadenza dall'impiego

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, qualora:

a) perda o rinunci alla cittadinanza italiana;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione o un impiego da uno Stato estero;

c) non assuma, o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il termine prefissogli, oppure sia assente ingiustificatamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 121.
Dispensa dal servizio

Può essere dispensato dal servizio il dipendente divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non possa essere diversamente utilizzato, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporta al termine dell'anno nel quale è stato richiamato un giudizio complessivo inferiore al « buono ».

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. Egli può chiedere anche di essere sentito personalmente dalla Giunta provinciale o dal Consiglio di amministrazione secondo la rispettiva competenza, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale.

La dispensa è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio di amministrazione.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza spettante a norma della presente legge

Art. 122.
Accertamento sanitario per la dispensa

Quando la dispensa ha luogo per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale. Il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

CAPO SECONDO

RIAMMISSIONE

Art. 123.
Riammissione in servizio

Il dipendente con qualifica inferiore a capo ripartizione, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 120, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammesso in servizio la dipendente dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 120, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e la dipendente abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

Il dipendente riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto.

CAPO TERZO

PREVIDENZA - QUIESCENZA

Art. 124.
Assicurazione malattia e pensione

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, tutto il personale provinciale, fatta eccezione per quelli iscritti al monte pensione provinciale, è iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali nonchè all'I.N.A.D.E.L. agli effetti del trattamento assistenziale e previdenziale, con gli oneri ed i diritti previsti dalle relative leggi vigenti.

L'Amministrazione provvederà inoltre con apposita convenzione all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale addetto a speciali mansioni per il quale l'obbligo di assicurazione non è previsto dalle leggi vigenti in materia.

Per quanto concerne l'assicurazione di malattia la Giunta provinciale è autorizzata ad iscrivere il personale della Pro-

vincia presso la Cassa mutua provinciale di malattia stipulando apposite convenzioni allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione.

Art. 125.
Indennità di buona uscita

Al personale che cessa dal servizio per qualunque causa, che non sia destituzione, verrà concesso dall'Amministrazione provinciale una indennità di buona uscita pari a mezza mensilità degli emolumenti pensionabili per ciascun anno di servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale.

La indennità di cui al precedente comma è cumulabile con il trattamento di pensione e con le indennità « una tantum » concesse dagli Istituti di previdenza.

In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del Codice civile.

Art. 126.
Indennità « una tantum » in sostituzione della pensione

Al personale che cessa dal servizio senza aver maturato il diritto alla pensione è concessa, in aggiunta all'indennità di cui al precedente articolo, una indennità « una tantum » pari a mezza mensilità degli emolumenti pensionabili per ogni anno di servizio prestato.

Art. 127.
Anticipo sulla pensione

Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione l'Amministrazione concederà di regola, fino alla liquidazione della medesima, un anticipo mensile nella misura massima di quattro quinti della pensione presumibile. La concessione dell'anticipo deve essere comunicata alla Cassa di previdenza ai fini del rimborso.

TITOLO VIII
Organi collegiali dell'Amministrazione

CAPO PRIMO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 128.
Composizione

E' istituito il Consiglio di amministrazione, nominato dalla Giunta provinciale per la legislatura e così composto:

dal Presidente della Giunta provinciale o da chi ne fa le veci, che lo presiede;

dal segretario della Giunta provinciale o da chi ne fa le veci;

dai capi ripartizione o da chi ne fa le veci;

da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano ed uno del gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo e nominati con decreto del Presidente dalla Giunta provinciale per un biennio.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i membri di Giunta competenti per le questioni all'ordine del giorno.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di nove membri e decide con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale della carriera direttiva.

Art. 129.
Attribuzioni

Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa nonchè su tutte le altre questioni sulle quali il Presidente della Giunta provinciale ritenga di sentirlo.

Per i dipendenti con qualifica non inferiore a capo ripartizione le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta provinciale.

CAPO SECONDO
COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 130.
Commissione di disciplina

E' istituita la Commissione di disciplina nominata dalla Giunta provinciale per un biennio e presieduta da un capo ripartizione e composta da due dipendenti con qualifica non inferiore a segretario di 1a classe.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza od impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

La composizione della Commissione di disciplina deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 131.
Ricusazione del giudice disciplinare

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Presidente della Giunta provinciale la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Presidente della Giunta provinciale stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termini del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

TITOLO IX
Aggiornamento e perfezionamento del personale

CAPO UNICO
CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO

Art. 132.
Istituzione e finalità

L'Amministrazione provinciale istituisce corsi per l'aggiornamento e il perfezionamento del personale. A tali corsi possono essere ammessi anche amministratori e dipendenti di enti ed istituti locali.

L'ammissione ai corsi avviene su domanda dell'interessato La Giunta provinciale può rendere obbligatoria la fre-

quenza ai corsi per i dipendenti della Provincia. L'esito favorevole degli esami costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per scrutinio, alle qualifiche superiori.

Il programma, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi sono stabiliti con delibera della Giunta. La spesa relativa è prevista in apposito articolo del bilancio provinciale.

TITOLO X

Norme transitorie e disposizioni fiscali

CAPO UNICO

INQUADRAMENTO - PROMOZIONI - TERMINI

Art. 133.

Inquadramento del personale di ruolo e di ruolo transitorio Corrispondenza delle qualifiche

Il personale di ruolo e del ruolo transitorio attualmente in servizio sarà inquadrato con deliberazione della Giunta provinciale nelle nuove qualifiche previste dagli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E* con l'anzianità effettivamente maturata o riconosciuta nell'ultima qualifica rivestita prima dell'inquadramento. Tale inquadramento avrà luogo anche prescindendo dagli eventuali titoli di studio superiori richiesti dal nuovo ordinamento.

A tale uopo si stabilisce la seguente corrispondenza tra le qualifiche previste dal Regolamento organico approvato dalla G. P. A. il 20 maggio 1927, n. 13469/I e modificato con deliberazione n. 234, approvata dalla G.P.A. il 24 settembre 1947, n. 25140/II e le nuove qualifiche previste dalla presente legge:

al già grado II capo divisione, corrisponde la nuova qualifica di capo ripartizione;

al già grado III capo sezione, corrispondono le nuove qualifiche di segretario di 1ª classe od ingegnere od architetto di 1ª classe;

al già grado IV assistenti tecnici e ragionieri, corrispondono le nuove qualifiche di geometri principali e ragionieri principali;

al già grado V applicati ed applicati tecnici, corrispondono le nuove qualifiche di archivista capo ed assistente tecnico principale;

al già grado VI applicati ed applicati tecnici, corrispondono le nuove qualifiche di applicati di 1ª classe o stenodattilografe di 1ª classe, assistenti tecnici di 1ª classe o disegnatori di 1ª classe;

all'ex qualifica di usciere capo, corrisponde la nuova qualifica di commesso capo;

alle ex qualifiche di uscieri, bidelli, custodi, autisti ed operai specializzati corrispondono le nuove qualifiche di commessi di 1ª classe, bidelli di 1ª classe, custodi di 1ª classe ed agenti tecnici capo;

all'ex qualifica di cantoniere corrisponde l'analoga qualifica prevista nell'allegato *B* della presente legge.

I direttori, i coadiutori, gli assistenti, i preparatori ed i vigili sanitari di ruolo e del ruolo transitorio del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi saranno inquadrati nelle corrispondenti ed analoghe qualifiche previste dagli allegati alla presente legge.

Qualora per effetto del nuovo inquadramento il dipendente venga a percepire un trattamento economico lordo più favorevole, tale migliore trattamento avrà decorrenza dalla data del 1° gennaio 1959.

Qualora invece per effetto dell'inquadramento il dipendente venga a percepire un trattamento economico inferiore a quello in atto, la differenza sarà conservata quale assegno personale pensionabile e riassorbibile in sede di successive promozioni ed in ragione del 50 % con gli scatti periodici di anzianità.

Art. 134.

Inquadramento del personale non di ruolo e riconoscimento anzianità di servizio

Il personale non di ruolo, comunque assunto e denominato oppure incaricato, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha prestato ininterrotto servizio presso la Provincia per almeno due anni, può essere inquadrato con deliberazione della Giunta provinciale nella qualifica iniziale della carriera che gli compete in base al titolo di studio posseduto, alle mansioni effettivamente svolte e a criteri previamente fissati dalla Giunta medesima atti a stabilire la idoneità.

Al personale inquadrato ai sensi del primo comma il servizio precedentemente prestato presso la Provincia, anche in qualità di incaricato, con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle proprie della carriera di inquadramento viene riconosciuto nella misura di due anni agli effetti del conseguimento delle promozioni a ruolo aperto ai sensi dell'art. 88, primo comma e per la parte eccedente a tutti gli effetti nella nuova qualifica conseguita. A tale uopo il servizio prestato in qualità di dattilografa è considerato come servizio prestato con mansioni esecutive.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. La Giunta provinciale è autorizzata a trattenere in servizio tale personale nella posizione di avventizio, entro i limiti di contingente e di età di cui agli articoli 26, rispettivamente 119 e con il trattamento economico previsto dalle allegate tabelle per le qualifiche iniziali delle rispettive carriere, salva la conservazione quale assegno personale pensionabile e riassorbibile dell'eventuale maggiore trattamento in atto.

La Giunta provinciale quando non faccia luogo all'inquadramento ai sensi del presente articolo può disporre il licenziamento, previo preavviso di due mesi e con il pagamento di una indennità di buona uscita pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio. La Giunta provinciale può altresì disporre il mantenimento in servizio di detto personale nella posizione di avventizio nei limiti e con il trattamento economico di cui al precedente comma.

Art. 135.

Promozioni per anzianità e merito

Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi degli articoli 133 e 134, qualora abbia dimostrato capacità ed attitudine all'assolvimento delle funzioni e mansioni delle qualifiche superiori può essere promosso con deliberazione della Giunta provinciale, nei limiti delle disponibilità dell'organico alle qualifiche superiori, semprechè alla data del provvedimento che ne dispone la promozione abbia prestato effettivo ed ininterrotto servizio presso la Provincia con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle proprie della carriera di inquadramento per almeno tre anni per ogni successivo aumento di qualifica, oltre al periodo richiesto per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto.

Tali promozioni possono essere conferite con lo stesso provvedimento di inquadramento.

Al personale promosso ai sensi del primo comma viene riconosciuto a tutti gli effetti nella nuova qualifica il servizio eccedente il biennio precedentemente prestato presso la Provincia con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle della carriera di inquadramento.

Art. 136.

Inquadramento nella carriera superiore

Il personale di cui agli articoli 133 e 134, primo comma, può in via eccezionale essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè risulti che ne abbia svolto le funzioni, riportando almeno il giudizio complessivo di « distinto ». Tale personale potrà beneficiare delle promozioni previste nella carriera di inquadramento alle condizioni previste dagli articoli 134 e 135.

Art. 137.

Concorsi interni

Per la copertura dei posti rimasti vacanti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera saranno banditi concorsi interni, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non ha potuto essere inquadrato ai sensi degli articoli precedenti e che sia in possesso dei requisiti per la copertura dei posti medesimi.

Per la partecipazione a tali concorsi si prescinderà in via eccezionale dai limiti di età, salvo il disposto dell'art. 134, terzo comma.

Detti concorsi dovranno essere banditi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato in seguito ai concorsi interni di cui al presente articolo il servizio precedentemente prestato presso la Provincia è riconosciuto nella misura di due anni agli effetti del conseguimento delle promozioni a ruolo aperto ai sensi del primo comma dell'art. 88 e per la parte eccedente a tutti gli effetti nella nuova qualifica conseguita.

Art. 138.

Decorrenza del nuovo trattamento economico - Assegni personali - Riconoscimento altri servizi

Qualora per effetto dell'inquadramento e delle promozioni conseguite ai sensi dei precedenti articoli 134, 135, 136 e 137 il dipendente venga a percepire un trattamento economico più favorevole di quello in atto, tale miglioramento avrà decorrenza dal 1° gennaio 1959 o dalla data posteriore in cui venga a maturare l'anzianità utile per la promozione. Qualora, invece, venga a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, la differenza gli sarà conservata dalla data della delibera di inquadramento o di promozione quale assegno pensionabile e riassorbibile in sede di successive promozioni ed in ragione del 50 % con gli scatti periodici di anzianità.

Al personale di cui agli articoli 133, 134, 135, 136 e 137 viene inoltre riconosciuto nella nuova qualifica conseguita, fino ad un massimo di cinque anni, il servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche con mansioni corrispondenti od in carriere analoghe a quelle di inquadramento.

Art. 139.

Copertura di posti mediante incarichi

La Giunta provinciale, su proposta del Presidente o dell'Assessore competente, potrà incaricare di coprire posti di qualifiche superiori rimasti vacanti, senza i relativi assegni, quei dipendenti che in attesa della maturazione della prescritta anzianità, non potranno essere promossi a qualifiche superiori e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge effettivamente svolgono mansioni di qualifiche superiori.

Art. 140.

Termini

Le presenti norme transitorie devono essere attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non sono più applicabili decorso tale termine.

Art. 141.

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il Regolamento organico deliberato con atto 2 maggio 1927 e tutte le successive modificazioni, nonchè tutti i provvedimenti fin qui emanati in merito all'ordinamento degli uffici e del personale provinciale, ad eccezione delle leggi provinciali 5 dicembre 1956, n. 10 e 12 luglio 1957, n. 7, relative alle quote di aggiunta di famiglia.

Restano, inoltre, in vigore i Regolamenti speciali in atto per l'Istituto assistenza prima infanzia (I.P.A.P.I.), il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e la Colonia provinciale per malati di mente.

Art. 142.

Approvazione tabelle

Sono approvati gli allegati *A, B, C, D, E, F, G, H.*

Art. 143.

Impegno spesa

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono coperti dagli stanziamenti degli articoli 16, 44, 93, 100, 104 e 116 del bilancio di previsione dell'esercizio 1959 e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 3 luglio 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

ALLEGATO *A*

(Ruoli provinciali)

Ruolo amministrativo

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva	
I	Segretario della Giunta provinciale	1
II	Vice segretario della Giunta provinciale, capo gabinetto, capi ripartizione e ispettore enti locali	9
III	Segretari capo	10
IV	Segretari di 1ª classe	15
V	Segretari	
	Carriera di concetto	
IV	Ragionieri capo e segretario economo	6
V	Ragionieri od impiegati di concetto principali	10
VI	Ragionieri od impiegati di concetto	24
VII	Ragionieri od impiegati di concetto aggiunti	
	Carriera esecutiva	
VII	Archivisti capo	16
VIII	Applicati o stenodattilografe di 1ª classe	34
IX	Applicati o stenodattilografe	60
X	Applicati o stenodattilografe aggiunte	
	Carriera ausiliaria	
I D	Commesso capo - telefonista capo	2
II D	Telefonisti, commessi, bidelli e custodi di 1ª classe	38
III D	Telefonisti, commessi, bidelli e custodi	

ALLEGATO *B*

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale dei servizi tecnici

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva	
II	Capo ripartizione dei servizi tecnici	1
III	Ingegneri capo	4
IV	Ingegneri od architetti di 1ª classe	6
V	Ingegneri od architetti	
	Carriera di concetto	
IV	Geometri capo	2
V	Geometri o periti edili principali	9
VI	Geometri o periti edili	18
VII	Geometri o periti edili aggiunti	
	Carriera esecutiva	
VII	Assistenti tecnici o disegnatori principali	3
VIII	Assistenti tecnici o disegnatori di 1ª classe	5
IX	Assistenti tecnici o disegnatori	5
X	Assistenti tecnici o disegnatori aggiunti	
	Carriera ausiliaria	
I D	Agenti tecnici principali	2
II D	Agenti tecnici capo	26
III D	Agenti tecnici	
	Cantonieri provinciali	90

ALLEGATO *C*

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale dei servizi agrari

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva	
II	Capo ripartizione dei servizi agrari	1
III	Ispettore capo	1
IV	Ispettore di 1ª classe	2
V	Ispettore	
	Carriera di concetto	
V	Periti od esperti principali	2
VI	Periti od esperti	5
VII	Periti od esperti aggiunti	

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti
	Carriera esecutiva	
VIII	Assistente tecnico di 1ª classe	1
IX	Assistenti tecnici	2
X	Assistenti tecnici aggiunti	

ALLEGATO *D*

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale dei servizi sociali

Gerarchia provinciale	Qualifiche	Posti
	Carriera di concetto	
IV	Assistente sociale capo	1
V	Assistente sociale principale	1
VI	Assistenti sociali	2
VII	Assistenti sociali aggiunti	
	Carriera esecutiva	
VII	Visitatrice sanitaria principale	1
VIII	Visitatrici sanitarie di 1ª classe	2
IX	Visitatrici sanitarie	3
X	Visitatrici sanitarie aggiunte	

ALLEGATO *E*

(Ruoli provinciali)

Ruolo speciale e tabella stipendi del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

Posti	Qualifiche	Stipendi iniziali lordi suscettibili di quindici aumenti biennali del 3,50 %
	Carriera direttiva	
1	Direttore reparto medico-micrografico	1.950.000
1	Direttore reparto chimica	
1	Coadiutore reparto medico-micrografico	1.567.800
1	Coadiutore reparto chimica	
1	Assistente reparto medico-micrografico	1.326.000
1	Assistente reparto chimica	1.111.500 per i primi due anni di servizio
	Carriera di concetto	
6	Preparatori	975.000
	Preparatori aggiunti	893.100
	Carriera esecutiva	
2	Vigili sanitari di 1ª classe	787.800
2	Vigili sanitari	702.000
	e vigili sanitari aggiunti	612.300

ALLEGATO *F*

Stipendi connessi alle qualifiche del nuovo ordinamento del personale provinciale

Gerarchia provinciale	Carriere	QUALIFICHE	Stipendi lordi annui iniziali, suscettibili di quindici aumenti biennali del 3,50 %
I		Segretario della Giunta provinciale	2.613.000
II	direttiva	Vice segretario della Giunta provinciale	
		Capo gabinetto	
		Capi ripartizione	
		Ispettore enti locali	1.950.000
III	direttiva	Segretari capo	
		Ingegneri capo, ispettori capo	1.567.800
IV	direttiva e di concetto	Segretari di 1ª classe	
		Ingegneri od architetti di 1ª classe	
		Ispettori di 1ª classe	
		Ragionieri capo e segretario economo	
		Geometri capo	
		Assistente sociale capo	1.326.000
V	direttiva e di concetto	Segretari, ingegneri od architetti, ispettori, ragionieri od impiegati di concetto principali, geometri o periti edili principali, periti od esperti principali, assistenti sociali principali	1.111.500
VI	di concetto	Ragionieri od impiegati di concetto	
		Geometri o periti edili	
		Periti od esperti	
		Assistenti sociali	975.000
VII	di concetto ed esecutiva	Ragionieri od impiegati di concetto aggiunti	
		Geometri o periti edili aggiunti	
		Periti od esperti aggiunti	
		Assistente sociale aggiunto	
		Archivisti capo	
		Assistenti tecnici o disegnatori principali	
		Visitatrice sanitaria principale	893.100
VIII	esecutiva	Applicati o stenodattilografi di 1ª classe	
		Assistenti tecnici e disegnatori di 1ª classe	
		Visitatrici sanitarie di 1ª classe	787.800
IX	esecutiva	Applicati e stenodattilografe	
		Assistenti tecnici e disegnatori	
		Visitatrici sanitarie	702.000
X	esecutiva	Applicati e stenodattilografi aggiunti	
		Assistenti tecnici e disegnatori aggiunti	
		Visitatrici sanitarie aggiunte	612.300
		PERSONALE AUSILIARIO	
I D		Commesso capo, telefonista capo, agenti tecnici principali	702.000
II D		Telefonisti di 1ª classe, commessi di 1ª classe, custodi di 1ª classe, bidelli di 1ª classe, agenti tecnici capo	674.700
III D		Telefonisti, commessi, bidelli, custodi, agenti tecnici	620.000
		Cantonieri provinciali	553.800

ALLEGATO *G*

Titoli di studio richiesti per l'accesso alle singole carriere od a singoli posti dei ruoli provinciali

Carriere direttive	*Diploma di laurea*
Segretario della Giunta provinciale	Laurea in legge
Vice Segretario della Giunta provinciale	Laurea in legge
Personale direttivo del ruolo speciale dei servizi tecnici	Laurea in ingegneria od architettura ed abilitazione all'esercizio professionale
Personale direttivo del ruolo speciale dei servizi agrari	Laurea in scienze agrarie o forestali
Carriere di concetto	*Diploma di Istituto di scuola media di II grado od equipollente*
Ragionieri	Diploma di ragioniere
Geometri	Diploma di geometra
Periti edili	Diploma di perito edile industriale
Periti od esperti	Diploma di perito agrario
Assistenti sociali	Diploma di assistente sociale
Cariere esecutive	*Diploma di scuola media inferiore od equipollente*
Personale del ruolo speciale dei servizi sociali	Diploma di assistente sanitaria visitatrice o diploma di puericultrice
Personale subalterno	Attestato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria

ALLEGATO *H*

Trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano

Per il trattamento di missione al personale dipendente dalla provincia di Bolzano si applicano le norme previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, in quanto compatibili e non modificate dalle seguenti disposizioni:

A Ogni singola missione di servizio che il personale dipendente debba compiere entro il territorio della Regione è preventivamente autorizzata dal Presidente della Giunta provinciale o dall'Assessore o dal capo ripartizione; le missioni per servizio da compiersi fuori del territorio della Regione sono preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale o da chi legalmente lo sostituisce, su proposta dell'Assessore competente.

B 1) Nessuna indennità è dovuta per le missioni diurne di durata inferiore alle ore cinque.

2) Nessuna indennità è dovuta per le missioni compiute nell'ambito della città di Bolzano o in località distanti meno di cinque chilometri dalla sede collegate da regolari servizi di linea.

3) L'indennità è ridotta del 30 % per i giorni di missione eccedenti i quindici compiute nello stesso mese.

4) Per le missioni a carattere periodico e per quelle da compiersi con particolare frequenza in relazione alle peculiari esigenze di determinati servizi, la Giunta provinciale, tenendo presenti le norme e le misure delle indennità, previste per le missioni singole, può deliberare che al funzionario titolare del servizio venga liquidata una indennità forfettaria mensile, al posto della liquidazione isolata per ogni singola missione.

5) Per le missioni a carattere continuativo nella medesima sede di durata fino a giorni 90, rispettivamente fino a giorni 240, l'indennità, se dovuta, è corrisposta nella misura e con le modalità stabilite dalla legge per il personale dello Stato.

TABELLA

delle indennità di missione, al lordo delle ritenute erariali dovute al personale dell'Amministrazione provinciale, esclusi gli autisti in servizio di istituto.

Personale carriere *A* - *B* - *C*	Misura forfettaria delle indennità di missione per servizi aventi la durata: da 5 ad 8 ore	da 8 a 24 ore	oltre le 24 ore (1)	classe di viaggio
—	—	—	—	—
I - II	1.040	2.560	4.384	I
III - IV - V	897	2.208	3.792	I
VI - VII	680	1.664	2.870	II
VIII - IX	585	1.440	2.460	II
Personale del gruppo *D*	527	1.296	2.358	II

(1) L'indennità spetta per ogni 24 ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) nonchè per l'eccedente periodo non inferiore alle 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Al personale comandato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio compiuto sulle ferrovie o su gli altri mezzi di trasporto di linea, ma non oltre il costo del biglietto relativo alla classe di viaggio per la quale il dipendente ha diritto in base alla tabella suesposta. Il rimborso avviene su presentazione del biglietto ferroviario. In mancanza di esso è consentito il rimborso del costo del biglietto di sola 2ª classe.

Compete inoltre una indennità computata nelle seguenti percentuali sul costo del biglietto:

10,436 % sul biglietto di 1ª classe a tariffa ordinaria;
10,248 % sul biglietto di 2ª classe a tariffa ordinaria;
10,872 % sul biglietto di 1ª classe a tariffa ridotta;
20,496 % sul biglietto di 2ª classe a tariffa ridotta.

Per viaggi singoli e saltuari compiuti con mezzi propri al personale è liquidata l'indennità chilometrica nella misura di L. 35,868 al chilometro.

La predetta indennià è ridotta di 1/3 se il mezzo proprio autorizzato è un motociclo.

L'uso del mezzo proprio è autorizzato dal Presidente della Giunta provinciale.

Nei casi in cui il personale, per la natura del servizio prestato, sia tenuto ad avere ed usare auto o motociclo di sua proprietà e nei casi in cui venga attuata la forfettizzazione della indennità di missione a sensi del n. 4 della precedente lettera *B* con l'uso di mezzi non forniti dall'Amministrazione, la Giunta provinciale è autorizzata a fissare una indennità chilometrica fissa mensile di misura inferiore a quella normale, tenuto conto del tipo di mezzo da usare, e della media annuale dei percorsi da compiere per l'assolvimento del servizio.

Per i percorsi compiuti a piedi in zone sprovviste di strade, al personale è liquidata l'indennità chilometrica nella misura di L. 200 al chilometro.

Agli autisti:

a) Per ciascun servizio fuori sede, di durata superiore alle 24 ore spetta il trattamento normale di missione previsto dalle tabelle per i salariati. Le frazioni superiori alle otto ore si computano per intero;

per ciascun servizio di durata inferiore alle 24 ore, qualora l'assenza dalla sede avvenga fra le ore 12 e 14 o fra le ore 19 e 21, sarà corrisposto l'importo fisso netto di pasto di L. 700; inoltre, qualora il servizio venga eseguito per non meno di sei ore in orario notturno compreso fra le ore 22 e le ore 8 del giorno successivo va corrisposta un'indennità lorda di pernottamento di L. 1000.

b) Qualora nelle missioni di durata superiore alle 24 ore sia compreso giorno festivo o la missione inferiore alle 24 ore sia compiuta in giorno festivo, spetta all'autista oltre quanto previsto alla lettera *a*) il seguente compenso lordo:

Servizio festivo inferiore alle 5 ore . . . L. 500
Servizio festivo compreso fra le 5,01 e le 8 ore » 1.000
Servizio festivo oltre le 8 ore . . . . . » 1.500

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1959, n. 8.

Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'8 settembre* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata parte I del bilancio dell'esercizio finanziario 1959, vengono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1958 L. 410.061.016

Nel titolo II - Movimento di capitali - viene istituito l'art. 30-*bis* con la dizione: « Mutuo da contrarre con la Cassa di risparmio di Bolzano » » 350.000.000

Totale *degli aumenti da apportare* alla entrata L. 760.061.016

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita parte II del bilancio dell'esercizio finanziario 1959, vengono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Art. 30. — Spese per attività e manifestazioni culturali (legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7) L. 15.000.000

Art. 62. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio » 1.031.016

Art. 67. — Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti . » 15.000.000

Art. 98. — Spese per lavori causati da alluvioni, frane e valanghe » 67.000.000

Art. 106. — Contributo al Consorzio provinciale antitubercolare (in ragione di L. 135 per abitante) » 2.000.000

Art. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo per l'assistenza a scolari bisognosi per interventi in casi di infortunio verificatisi in relazione alla frequenza scolastica obbligatoria da 6 a 14 anni . » 3.000.000

Art. 120. — Assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno, compresi gli optanti rimpatriati, residenti nella provincia da effettuarsi anche tramite Enti ed Istituzioni assistenziali » 10.000.000

Art. 121. — Fondo per soccorrere persone che si trovano in stato di grave bisogno a causa di eventi straordinari » 5.000.000

Art. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alla Cooperativa « Kulturheim » per lo acquisto o la costruzione di un immobile a Bolzano destinato a sede di attività culturali del gruppo linguistico tedesco » 100.000.000

Art. 144. — Spese di completamento, acquisto immobile, arredamento, riattamento, trasformazione, manutenzione ed affitto locali per i corsi e le scuole di agricoltura e di economia domestica e relativi convitti . » 14.000.000

Art. 147. — Spese e contributi per la costruzione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati all'istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici » 70.000.000

Art. 151. — Fondo per la esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale . . . . » 350.000.000

Art. 157. — Fondo per l'incremento della edilizia popolare . . . . L. 100.000.000

Art. 168-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo rette dementi T.b.c. ricoverati all'Ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere per l'anno 1958 . . . . . » 3.000.000

Art. 172-*bis* (di nuova istituzione). — Quota della provincia di Bolzano alla Società dell'autostrada Brennero-Modena . . . » 5.000.000

Art. 172-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di azioni per la ferrovia Bolzano-Caldaro » 30.000

Totale degli aumenti da apportare alla uscita . . . . L. 760.061.016

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 agosto 1959

Il Presidente della Giunta provinciale

PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1959, n. 18.

Erogazione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in relazione alle esenzioni disposte dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 22 settembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di garantire un maggiore equilibrio nella gestione dell'assicurazione di malattia e della tutela economica delle lavoratrici madri in agricoltura e al fine di eliminare i disavanzi da imputarsi all'applicazione nel Trentino-Alto Adige dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e delle disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in favore delle piccole aziende agricole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Il contributo annuo potrà essere erogato fino alla concorrenza dei contributi non corrisposti, per legge od altra disposizione, dalle piccole aziende agricole e da quelle montane ubicate sopra i 700 metri s.l.m.

La misura del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della previdenza, assistenza sociale e della sanità, sentite le Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1959 il contributo di cui al precedente art. 2 viene fissato in lire 40 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto.

Per gli esercizi successivi la misura del contributo sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 settembre 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1959, n. 19.

Modificazione della legge regionale 12 agosto 1957, n. 16, concernente agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1957, n. 16, e aggiunto il seguente comma:

Il collaudo delle opere e degli acquisti effettuato dall'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, tramite i propri tecnici, ha efficacia, ai fini della liquidazione del concorso concesso, anche per l'Amministrazione regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale di autonomia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1959, n. 20.

Partecipazione della Regione al Consorzio per il canale navigabile Mincio-Ticino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 22 *dicembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'adesione della Regione al Consorzio per il canale navigabile « Mincio-Ticino ».

A tal fine l'Amministrazione regionale versera all'anzidetto Consorzio, quale quota di partecipazione, la somma annua di L. 375.000 per la durata di quattro anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 375.000 a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1959, n. 21.

Istituzione della Direzione regionale dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 22 *dicembre* 1959)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Istituzione della Direzione regionale dei trasporti*)

E' istituita presso l'Assessorato dell'industria, commercio, turismo e trasporti, la Direzione regionale dei trasporti.

L'organizzazione ed il funzionamento della Direzione saranno determinati con regolamento di attuazione della presente legge

Art. 2.

(*Compiti dell'ufficio*)

A detta Direzione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'istruttoria e la trattazione di tutte le pratiche relative alle comunicazioni e trasporti di interesse regionale di cui all'art. 4, n. 14, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

b) l'applicazione delle leggi regionali in materia di comunicazioni e trasporti;

c) il collaudo, ad esecuzione ultimata dei lavori ed a visita di ricognizione avvenuta, ai fini della liquidazione dei contributi per la costruzione di impianti funiviari concessi a qualsiasi titolo ed in base a qualsiasi legge regionale;

d) la trattazione di ogni altra materia, attribuita da leggi o da regolamenti alla competenza regionale in materia di comunicazioni e trasporti, ivi compresi i compiti ispettivi e di controllo, nonchè il coordinamento dei rapporti con altri organi ed uffici comunque costituiti e funzionanti, che trattano materie relative alle comunicazioni e ai trasporti interessanti la Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

(*Personale addetto*)

Alla Direzione regionale dei trasporti è preposto un funzionario del ruolo tecnico regionale, con qualifica non inferiore a ingegnere superiore, che assume il titolo di direttore regionale dei trasporti.

Alla predetta Direzione sono addetti impiegati dei ruoli amministrativo e tecnico, di cui alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei limiti di carriera e di qualifica fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Detti impiegati hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla Regione.

Art. 4.

(*Qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria*)

Gli impiegati della Direzione regionale dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DIREZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Ruolo organico del personale amministrativo

Carriera direttiva

VII	Ispettore superiore	1
VIII	Ispettore di 1ª classe	1
IX-X	Ispettore di 3ª e 2ª classe	1

Carriera di concetto

IX	Sottoispettore di 1ª classe . . .	1
X-XI	Aiuto ispettore - Sottoispettore di 2ª classe . .	1

Carriera esecutiva

XI	Archivista	1
XII-XIII	Applicato - Applicato aggiunto	2

Ruolo organico del personale tecnico

Carriera direttiva

VI	Ispettore capo	1
VII	Ispettore superiore	2
VIII-IX	Ispettori 1ª classe - Ispettore 2ª	2

Carriera di concetto

VII	Ispettore aggiunto	1
VIII	Vice ispettore	1
IX	Sottoispettore di 1ª classe . . .	1
X-XI	Sottoispettore di 2ª classe - Aiuto ispettore . .	2

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1959, n. 10.

Provvedimenti di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 53 del 29 dicembre* 1959)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1959, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 56-*bis* (di nuova istituzione) — « Contributo del Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adige in Trento per la costruzione della sede in Cles di un Centro per la formazione professionale » . . . . L. 25.000.000

Totale aumenti entrata . . . L. 25.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1959, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in aumento*:

Art. 40. — « Oneri per l'istruzione professionale (legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9) » . . L. 25.000.000

Art. 143-*bis* (di nuova istituzione). — « Spesa per l'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica nelle scuole pubbliche e private della Provincia » . » 23.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 48.000.000

b) *in diminuzione*:

Art. 63. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » . . . . L. 23.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 23.000.000

Totale aumenti spesa . . . L. 25.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(2462)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151627) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50